

(Allegato al decreto del Commissario *ad acta* del 18 aprile 2022)



STATUTO – REGOLAMENTO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE A

(decretato dal Commissario ad acta, prof. avv. Gennaro Terracciano, il 18 aprile 2022)
(approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 26 aprile 2022)

STATUTO - REGOLAMENTO
DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

TITOLO I
LA LEGA SERIE A E LE SOCIETÀ ASSOCIATE

Art. 1 - Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: *Lega Serie A*) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: *Società Associate*).
2. La Lega Serie A, quale associazione di categoria di società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dal presente Statuto - Regolamento e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa.

Quando ha funzioni rappresentative delle Società Associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza della F.I.G.C.

3. In particolare, la Lega Serie A:
 - a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle Società Associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge e dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; può svolgere attività commerciale nei limiti di quanto di sua competenza, e senza interferire con i diritti individuali delle Società Associate;
 - b. organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera 1, la Supercoppa Primavera;
 - c. organizza la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera;
 - d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui *sub* b. e c. e ne fissa date ed orari;
 - e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radiocronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
 - f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva

e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi;

- g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;
 - h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle Società Associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
 - i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
 - j. rappresenta le Società Associate nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
 - k. commercializza, ai sensi della disciplina applicabile alla data di adozione del presente Statuto – Regolamento, e in forza di mandato, i diritti audiovisivi collettivi relativi a competizioni da essa organizzate;
 - l. rappresenta le Società Associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola Società, con i terzi;
 - m. detta norme di gestione delle Società Associate, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle Società stesse;
 - n. rappresenta le Società Associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo, ivi compresi quelli di natura sindacale di categoria.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Serie A si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo il presente Statuto - Regolamento.

Art. 2 - Il diritto d'archivio

1. Il diritto d'archivio ha natura individuale e fa capo alle singole Società Associate, fermo restando quanto regolato dalla legge.

Art. 3 - Associazione delle Società

1. Sono associate alla Lega Serie A le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad essere iscritte al Campionato di Serie A per avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni dei competenti organi federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire i seguenti documenti anche in applicazione del successivo art. 4.2, entro il termine fissato dal Consiglio:
- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci e, in assenza del libro soci, certificato del Registro delle Imprese attestante la composizione della compagine sociale;

- b) certificato del Registro Imprese, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio dei Revisori e di eventuali altri organi collegiali;
- c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;
- d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- f) copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di gioco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, dal quale risulti l'agibilità per la presenza di un numero di spettatori come previsti dalle norme federali applicabili.

Art. 4 - Le Società Associate

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle Società Associate devono essere depositati presso la Lega Serie A e non possono contenere norme che contrastino con la legge, con le norme federali e con il presente Statuto - Regolamento.
2. Le variazioni agli statuti sociali devono essere comunicate alla Lega Serie A in copia notarile entro venti giorni dalla relativa adozione. Parimenti, devono essere comunicate entro venti giorni (i) per le società quotate, tutte le variazioni della compagine azionaria da comunicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'applicabile disciplina dei mercati mobiliari; (ii) per le altre società, tutte le variazioni relative alla posizione dei soci detentori di una partecipazione superiore al 2%. Il libro dei verbali delle assemblee ed il libro dei soci devono essere messi a disposizione della Lega Serie A entro i venti giorni successivi l'eventuale richiesta.
3. Il Consiglio rende al Presidente Federale il parere *ex* articoli 18 e 20 delle N.O.I.F. sulla fusione, la scissione e i conferimenti di azienda di Società Associate e sui cambiamenti di denominazione sociale e i trasferimenti di sede sociale di Società Associate.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole Società Associate nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento del gioco del calcio devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate indicate nell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del presente Statuto - Regolamento.
5. Gli atti posti in essere da persone diverse da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale ai fini sportivi di chi ha agito.

6. Salvo deroga del Consiglio, non può rappresentare le Società Associate nelle Assemblee e nei rapporti o atti che le impegnano nei confronti della Lega Serie A e dei tesserati chi ha rappresentato presso la Lega Serie A altra Società della stessa Lega nella stessa stagione sportiva.

Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le Società Associate assicurano i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, in conformità con quanto previsto dall'art. 45 delle N.O.I.F.
2. L'assicurazione deve essere a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è inefficace.
3. Le Società Associate hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio.
4. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Società Associata, o di chi per essa.
5. Le Società Associate hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.
6. Relativamente alle sole assicurazioni obbligatorie, le Società Associate devono trasmettere alla Lega Serie A copia delle polizze entro dieci giorni dalla stipulazione.

Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo

1. Le Società Associate cessano di far parte della Lega Serie A:
 - a) per rinuncia o non ammissione al Campionato di competenza;
 - b) per passaggio ad altra Lega;
 - c) per revoca e decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
 - d) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni, regolamentari e di legge.

*** **

TITOLO II
GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA
LEGA SERIE A

Art. 7 - Gli Organi della Lega Serie A

1. Gli Organi della Lega Serie A sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente del Consiglio (di seguito, anche Vice Presidente);
 - e) l'Amministratore Delegato;
 - f) il Direttore Generale, se eletto consigliere di Lega dall'Assemblea;
 - g) il Collegio dei Revisori.
2. Le cariche di tutti i componenti non indipendenti del Consiglio sono a titolo gratuito.
3. La Lega Serie A si attiene ai principi di collaborazione e cooperazione nei rapporti con la FIGC e mette a disposizione copia dei verbali degli organi e degli atti collegati, previa richiesta della F.I.G.C. e nel rispetto delle norme di legge applicabili. Quando particolari ragioni, anche di riservatezza, lo richiedano, la Lega Serie A ha facoltà di chiedere alla F.I.G.C. di non trasmettere i suddetti documenti o di concordare con la stessa F.I.G.C. una messa a disposizione che garantisca le suddette esigenze.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità delle Società Associate e le sue deliberazioni sono vincolanti anche per le Società assenti, astenute e dissenzienti.
2. Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le Società Associate che abbiano titolo di partecipare al Campionato di Serie A al momento della votazione. È tuttavia fatta salva la previsione dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente Statuto – Regolamento.

Art. 9 – Modalità di partecipazione all'Assemblea. Convocazione. Attribuzioni. *Quorum* costitutivo. Presidenza. Regole di comportamento e sanzioni. Durata degli interventi e delle repliche. Votazioni. *Quorum* deliberativi. Verbali. Impugnazioni.

1. Modalità di partecipazione.
 - a) Partecipano all'Assemblea le Società Associate. Ogni Società Associata deve essere

rappresentata all'Assemblea dal legale rappresentante.

- b) In caso di indisponibilità del legale rappresentante, ciascuna Società Associata può farsi rappresentare da un altro delegato effettivo o da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto, il direttore generale o un altro dirigente.

Quale delegato supplente può essere indicato anche un consulente legato alla Società Associata da un rapporto stabile, come indicato nel censimento depositato presso la sede della Lega Serie A.

- c) Fatta eccezione per i punti all'ordine del giorno relativi all'elezione di cariche, è facoltà delle Società Associate farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di un'altra Società Associata. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una Società Associata oltre la propria.
- d) La rappresentanza delle Società Associate deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo o dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza della Società Associata.
- e) Ad eccezione delle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in difetto, a altro componente di Organo di Giustizia Sportiva della Lega Serie A designato dal Presidente.
- f) Le Società Associate non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti o da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari inibitori in atto.
- g) Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, salvo che ne abbiano titolo distinto e autonomo, il Presidente, gli altri componenti del Consiglio, i Consiglieri Federali della Lega Serie A, il Direttore Generale, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori, il Giudice Sportivo e gli uditori eventualmente designati in forma scritta da ciascuna Società Associata.
- h) A ciascuna deliberazione avranno diritto di voto non più di venti società - ovvero nel caso in cui la Lega Serie A, a seguito di riforma del format del Campionato, preveda la partecipazione di un numero diverso di Società Associate, non più del numero di società previste dal nuovo format - il tutto secondo quanto di seguito indicato:
 - (i) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui una Società Associata perde matematicamente la possibilità di maturare il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, tale Società Associata manterrà il diritto di partecipare all'Assemblea sino al 30 giugno: a) con diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) senza diritto di voto in relazione

alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

(ii) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è disputata l'ultima gara del Campionato di Serie B (play off inclusi), ovvero – se successiva – alla data in cui si è disputata l'ultima gara del Campionato di Serie A, quelle società che hanno disputato il Campionato di Serie B ed hanno maturato il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, avranno diritto di partecipare all'Assemblea sino al 30 giugno: a) senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) con diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

2. Convocazione dell'Assemblea. Ad eccezione della convocazione delle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, che è effettuata dalla FIGC, l'Assemblea è convocata dal Presidente autonomamente o su richiesta: (i) dell'Amministratore Delegato, o (ii) della maggioranza dei membri del Consiglio, o (iii) di almeno due quinti delle Società Associate aventi diritto di voto, mediante P.E.C., contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, inviata alle Società Associate almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo quanto successivamente previsto per l'assemblea elettiva dei Consiglieri Federali diversi dal componente di diritto. Qualora ragioni di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata almeno tre giorni prima della riunione, ad eccezione di quella per l'elezione dei Consiglieri Federali diversi dal componente di diritto.

L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega Serie A.

La documentazione da sottoporsi all'esame dell'Assemblea deve essere inviata alle Società Associate, a mezzo P.E.C., di regola (i) almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea e (ii) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea per le deliberazioni relative al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio. Per le convocazioni dell'Assemblea in via d'urgenza, la documentazione deve essere inviata contestualmente alla convocazione o, al più tardi, almeno un giorno prima della riunione.

In caso di impedimento del Presidente e, nell'ordine, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è comunque valida con la presenza di tutte le Società Associate, del Presidente, dell'Amministratore Delegato e della maggioranza dei membri del Consiglio e di almeno due membri del Collegio dei Revisori fra cui il Presidente.

Nell'ordine del giorno possono essere inseriti, dopo la convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata, almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea, dalle Società Associate che rappresentino almeno i due

quinti delle Società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.
4. Attribuzioni dell'Assemblea. L'Assemblea ha i seguenti poteri:
 - a) elezione e revoca dei componenti del Consiglio, ovvero Presidente, Amministratore Delegato, e i rimanenti Consiglieri, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori, con indicazione del Presidente, dei membri effettivi e dei membri supplenti, e dei Liquidatori, con relativa determinazione dei compensi loro spettanti, quando spettanti;
 - b) elezione dei Consiglieri Federali, cui non spettano compensi, nonché di altri eventuali componenti di Organi della F.I.G.C. di indicazione della Lega Serie A;
 - c) cambiamento del Comune della sede legale della Lega Serie A;
 - d) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio della Lega Serie A;
 - e) conferimento dell'incarico della Società di Revisione, e la revoca di esso;
 - f) modifiche dello Statuto-Regolamento e scioglimento dell'associazione;
 - g) l'esercizio delle azioni di responsabilità;
 - h) con riferimento ai diritti audiovisivi (ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 3, lettera k) commercializzati dalla Lega Serie A, ai sensi della normativa vigente, tutte le deliberazioni aventi ad oggetto la suddetta commercializzazione, ivi comprese: (i) la approvazione, modifica e revoca di linee guida e degli inviti a offrire; (ii) la relativa assegnazione dei diritti audiovisivi, anche a seguito di trattativa privata. Spetta altresì all'Assemblea la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, ove non disciplinata inderogabilmente dalla legge applicabile, e ciò anche per il caso di produzione/commercializzazione in forma diretta.
 - i) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive diverse da quelle di cui *sub h)*, nonché la ripartizione degli incassi relativi alle competizioni di cui all'art. 28 comma 1 del presente Statuto – Regolamento;
 - j) la eventuale nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato, del/degli advisor per la commercializzazione dei diritti audiovisivi;
 - k) la nomina dell'Organismo di Garanzia previsto dallo Statuto della F.I.G.C.;
 - l) l'eventuale nomina: (i) dell'head hunter per l'individuazione dell'Amministratore Delegato; e (ii) di eventuali Commissioni di rappresentanti delle Società Associate;
 - m) l'approvazione delle operazioni con parti correlate, per la cui nozione si rinvia alle definizioni date dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi nel tempo vigenti;
 - n) ogni altro tema deliberativo che le fosse sottoposto dal Consiglio nonché ogni altra

competenza che le fosse demandate dalla legge applicabile.

5. Quorum costitutivo. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi delle Società Associate aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza della maggioranza delle Società Associate aventi diritto di voto. Sono fatti salvi gli eventuali diversi *quorum* costitutivi previsti dalla Legge.
6. Quorum deliberativi. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto:
 - a) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - b) la commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui al comma 4, lettera h), per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto. Per le sole linee guida di cui al comma 4, lettera h), romanino (i), è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e la maggioranza semplice a partire dalla quarta;
 - b.1) la determinazione di commercializzazione in forma collettiva di diritti individuali non audiovisivi, le quali, in deroga all'articolo 8, comma 1, dello Statuto, sono vincolanti e impegnano esclusivamente le Società Associate che esprimano il voto favorevole;
 - b.2) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive diverse da quelle di cui al comma 4, lettera h), nonché la ripartizione degli incassi relativi alle competizioni di cui all'art. 28, comma 1, del presente Statuto – Regolamento, per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - c) le elezioni dei Consiglieri Federali, disciplinate dal successivo art. 14 bis;
 - d) le elezioni alle cariche di Lega Serie A, per le quali è richiesto (i) per le prime due assemblee elettive il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto, e (ii) a partire dalla terza assemblea elettiva, il voto favorevole della maggioranza delle Società Associate aventi diritto al voto. Ogni assemblea elettiva deve essere indetta con apposita convocazione ai sensi di Statuto - in particolare del precedente articolo 9, comma 2 - e deve tenersi non prima di 7 giorni dalla conclusione della assemblea elettiva precedente e fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di quarantacinque giorni;
 - e) la revoca degli organi della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - f) scioglimento della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due

terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

- g) la modifica dello Statuto - Regolamento della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
- h) le modifiche della sede della Lega Serie A, della denominazione e/o del logo della Lega Serie A, della denominazione del Campionato di Serie A, e le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega Serie A, riguardanti l'ordinamento dei campionati e i relativi meccanismi di promozione e retrocessione, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
- i) Sono fatti salvi gli eventuali diversi quorum deliberativi previsti dalla Legge.

7. Presidenza. Regole di comportamento e sanzioni. Durata degli interventi e delle repliche. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento di questi, dall'Amministratore Delegato o ancora, nel caso di impedimento di tutti loro, dal Presidente del Collegio dei Revisori. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da un dipendente o un collaboratore della Lega Serie A designato dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari e accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea ha il diritto e l'obbligo di imporre l'abbandono della sala in cui si svolge l'Assemblea in caso di intemperanze anche meramente verbali di rappresentanti delle Società Associate. In tale ipotesi, il rappresentante allontanato non potrà esercitare il diritto di voto. Al fine di permettere un ordinato svolgimento dell'Assemblea e il diritto di intervento, gli interventi e le repliche devono essere di regola rispettivamente di 15 minuti e di 5 minuti, fatta salva la facoltà del Presidente di accordare, a tutti coloro che chiedono di intervenire per un medesimo argomento, un maggior tempo qualora eccezionali esigenze lo richiedano. Compete al Presidente dell'Assemblea far rispettare i tempi predetti.
8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle Società Associate rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto avanzata da almeno i due quinti delle Società Associate prevale su quella per appello nominale anche se quest'ultima è richiesta da un numero maggiore di Società Associate. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono tenersi per scrutinio segreto. Non partecipano alle votazioni nelle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, comma 4, lett. m) le Società Associate in rapporto di correlazione.
9. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato a cura di quest'ultimo presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi via P.E.C. dalla Lega Serie A alle Società Associate entro i dieci giorni successivi.
10. Impugnazioni delibere assembleari e consiliari. Per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi

giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all'art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili.

Art. 10 – Il Consiglio

1. La Lega Serie A deve essere gestita con modalità manageriali. E' amministrata da un Consiglio composto da un numero di sette membri di cui tre membri devono essere indipendenti. Ai fini del presente Statuto - Regolamento per indipendenti si intendono soggetti che non abbiano alcun rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica. Salvo che per quanto nel seguito indicato, il Presidente e l'Amministratore Delegato devono essere necessariamente indipendenti. Con riferimento alla sola figura del Presidente, l'Assemblea, con voto unanime delle Società Associate aventi diritto di voto, può eleggere un Presidente che, in virtù di incarichi di rappresentanza e/o di amministrazione ricoperti in una Istituzione privata di rilevanza nazionale ("Istituzione/i"), abbia per il solo tramite di tale Istituzione e esclusivamente in virtù della funzione dallo stesso ivi ricoperta - e quindi non personalmente, rimanendo in questo caso valida la regola generale di indipendenza di cui alla prima parte del presente articolo - rapporti con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica; il tutto a condizione che i suddetti rapporti non siano tali da permettere alla Istituzione di esercitare un'influenza dominante o notevole su una Società Associata e/o su una Lega Professionistica. Il terzo membro indipendente può essere eletto dall'Assemblea elettiva di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera a) anche nella figura del Direttore Generale, fermi i requisiti di indipendenza. I membri non indipendenti del Consiglio devono essere scelti tra i presidenti o i consiglieri delegati o gli azionisti di riferimento delle Società Associate. Tra i membri non indipendenti possono essere eletti i Consiglieri Federali della Lega Serie A diversi dal Presidente, che dunque eserciteranno il diritto di voto in Consiglio in quanto Consiglieri del medesimo. Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente scegliendolo tra i membri non indipendenti. Al Consiglio compete la revoca della qualifica di Vice Presidente. Non sono ammessi uditori durante le sedute del Consiglio della Lega Serie A, ad eccezione del Direttore Generale, dei Consiglieri Federali della Lega Serie A che qualora non facciano parte del Consiglio della Lega Serie A, partecipano alle relative sedute senza diritto di voto.
2. Il Consiglio si costituisce con la presenza di almeno 4 membri e delibera a maggioranza

semplice. In caso di parità, il Presidente ha il *casting vote*. Il Consiglio è l'organo collegiale e di indirizzo strategico cui sono riservate le seguenti materie di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- a) l'approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del progetto di bilancio preventivo predisposti dall'Amministratore Delegato;
- b) l'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- c) in generale qualsiasi operazione di indebitamento non rientrante nell'ordinaria gestione o non coerente con il bilancio preventivo approvato;
- d) l'approvazione di contratti e di obbligazioni attive o passive di qualunque natura, il cui valore complessivo ecceda € 1.000.000,00;
- e) l'approvazione di contratti di licenza del/i marchio/i della Lega Serie A di durata superiore ai tre anni, anche nel caso che il valore complessivo sia inferiore a € 1.000.000,00;
- f) l'approvazione dei criteri di compilazione del calendario delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e delle date di disputa di esse;
- g) l'approvazione dei regolamenti delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A;
- h) l'attività di indirizzo generale in materia di regolamentazione dell'attività sportiva e delle gare e le altre attribuzioni che gli sono demandate nel presente Statuto – Regolamento.

Il Consiglio supervisiona l'andamento della Lega Serie A, informandosi regolarmente sull'attività di generale amministrazione e gestione della Lega Serie A di competenza dell'Amministratore Delegato. A tal fine, dovranno tenersi riunioni periodiche con cadenza trimestrale.

- 3. I membri del Consiglio rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Essi sono rieleggibili.
- 4. Le elezioni del nuovo Consiglio, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
- 5. I membri del Consiglio possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto degli stessi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
- 6. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio e se eletti decadono d'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ nonché i soggetti che ricoprono incarichi negli organi di altre leghe o svolgano per esse funzioni dirigenziali o di consulenza.
- 7. I membri del Consiglio decadono in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; i membri diversi dagli indipendenti decadono altresì se nel corso del mandato perdono il ruolo di Presidente o di consigliere delegato o di azionista di riferimento di Società Associata. Essi decadono

altresì se la società cui appartengono cessa di far parte della Lega Serie A. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio entro sette giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio. I membri del Consiglio decadono, inoltre, se, senza giustificato motivo non partecipano (i) ad almeno il 50% delle riunioni di un esercizio sociale, o (ii) a tre riunioni consecutive del Consiglio.

8. In caso (i) di impossibilità permanente o di lungo periodo a esercitare utilmente le funzioni, (ii) di rinunzia, (iii) di revoca o di decadenza, comunque accertata, dell'Amministratore Delegato, il Presidente (o, in caso di impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ordine) convoca senza indugio l'Assemblea per attivare il procedimento di individuazione di altro soggetto che possa ricoprire la funzione, attraverso eventualmente il conferimento di relativo mandato a Società di head hunting, con contestuale fissazione del termine entro il quale quel mandato deve essere adempiuto. Entro cinque giorni dalla ricezione del/i nominativo/i, convoca l'Assemblea per l'elezione sostitutiva.

In caso (i) di impossibilità permanente o di lungo periodo ad esercitare utilmente le funzioni, (ii) di rinunzia, (iii) di revoca o di decadenza, comunque accertata, del Presidente, l'Amministratore Delegato (o, in caso di impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ordine) convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione sostitutiva. Quando il caso precedente (impossibilità permanente, revoca, rinunzia o decadenza) riguardi il Vice Presidente, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato per l'elezione sostitutiva del consigliere. La stessa attività va svolta quando, per le ragioni predette, vengano meno i Consiglieri.

I nuovi eletti rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso.

9. Se viene a cessare contestualmente la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero Consiglio. In tale ipotesi bisogna procedere senza indugio con la richiesta di convocazione dell'Assemblea, ad opera del Consiglio decaduto e dei suoi organi delegati o, qualora non presenti o non tempestivi, dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio decaduto può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Resta inteso che se viene a cessare l'intero Consiglio, o questo per qualsiasi ragione non può operare o non è legittimato ad operare, spetta al Collegio dei Revisori l'ordinaria amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.9 dello Statuto Federale.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. La convocazione indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata via P.E.C. ai componenti il Consiglio, al Direttore Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori e ai Consiglieri Federali. La comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con preavviso di almeno tre giorni liberi prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

11. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
12. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Lega Serie A o in altro luogo nel territorio italiano anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto. In ogni caso, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori.
13. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione scelto fra un dipendente o collaboratore designato dal Presidente del Consiglio; il verbale è depositato presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento della relativa riunione.
14. Le delibere adottate devono essere trasmesse via P.E.C. dalla Lega Serie A alle Società Associate entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.
15. Il Consiglio, inoltre, deve preparare la documentazione di supporto relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di permettere alle Società Associate di assumere consapevolmente le delibere di competenza dell'Assemblea.

Art. 11 - Il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Vice Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega Serie A; egli presiede l'Assemblea e il Consiglio; cura i rapporti, di competenza della Lega Serie A, con gli organismi calcistici e con le istituzioni statali e internazionali. Il Presidente, inoltre, con riferimento alle materie di sua competenza, attua le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio e dall'Assemblea. Egli partecipa al Consiglio Federale di diritto e esercita le altre attribuzioni previste nel presente Statuto – Regolamento.
2. L'Amministratore Delegato riporta al Consiglio di Lega Serie A. Gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per conseguire gli scopi sociali, a eccezione di quelli riservati all'Assemblea e al Consiglio, fermi restando i limiti di spesa risultanti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. In particolare, competono all'Amministratore Delegato le funzioni generali e amministrative della Lega Serie A, necessarie e utili sia per la generale sia per la corrente attività di conduzione della stessa. Sovrintende e indirizza l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega Serie A, ne dirige il personale, ne predispone il bilancio preventivo e consuntivo, ne dirige le attività economiche e commerciali. Si avvale nell'esercizio delle sue funzioni di un Direttore Generale. L'attività dell'Amministratore Delegato, in relazione agli impegni di spesa, si articola nei limiti di, e in coerenza con, quanto previsto dal presente Statuto-Regolamento e dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, salvo diversa specifica autorizzazione del Consiglio.
3. Le funzioni e i poteri del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle e nei casi di sua decadenza, revoca o dimissioni, sono svolte dal Vice Presidente fino ad elezione del nuovo Presidente.

4. Le funzioni dell'Amministratore Delegato, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle e nei casi di sua decadenza, revoca o dimissioni, possono essere svolte, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal Presidente, fino alla sostituzione dell'Amministratore Delegato, che dovrà intervenire nel più breve tempo possibile.
5. Ferme le previsioni del comma 2 di questo articolo, l'Amministratore Delegato riferisce comunque al Consiglio e al Collegio dei Revisori, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Lega Serie A.

Art. 12 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio su proposta dell'Amministratore Delegato di cui è il primo collaboratore. Il Direttore Generale è revocato dal ruolo di consigliere ad opera dell'Assemblea; il Direttore Generale ha le funzioni di direzione per la gestione ordinaria della Lega Serie A e opera secondo le strategie e con la supervisione dell'Amministratore Delegato, al quale risponde.
2. Il Direttore Generale in particolare cura la gestione amministrativa e del personale, nonché gli affari legali della Lega Serie A e le attività relative all'organizzazione e al funzionamento delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio e all'Assemblea quando queste lo richiedano.
3. Il Direttore Generale è soggetto alle medesime incompatibilità previste per il Consiglio e per i consiglieri indipendenti.
4. Il Direttore Generale percepisce, oltre al rimborso delle spese documentate connesse all'espletamento della funzione, un compenso fissato dal Consiglio su proposta dell'Amministratore Delegato.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione

1. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti, che devono tutti possedere i requisiti previsti per i sindaci di società di capitali. Essi rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito. Le elezioni del nuovo Collegio dei Revisori, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi – in ogni caso – almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
2. Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori, e se eletti decadono d'ufficio, coloro che svolgono qualunque altra funzione, diretta o indiretta, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche, di Società Associate, degli azionisti di riferimento e delle controllate delle Società Associate, del gruppo di appartenenza delle Società Associate, di altra Lega professionistica o si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

3. I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea.
4. In caso di impossibilità permanente o di lungo periodo ad esercitare utilmente le funzioni, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei revisori supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori. I nuovi nominati decadono insieme a quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal revisore più anziano per età.
5. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dal primo comma dell'art. 2403 del cod. civ. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Collegio dei Revisori deve riferire all'Assemblea sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.
7. Il controllo contabile è affidato a una Società di Revisione scelta tra le primarie società di revisione. L'incarico di revisione legale dei conti ha la durata di un quadriennio olimpico. In caso di cessazione dall'incarico della Società di Revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio convoca senza indugio l'Assemblea per il conferimento del nuovo incarico.

Art. 14 – Incompatibilità degli indipendenti

1. I tre membri indipendenti e il Direttore Generale prima dell'atto di accettazione della carica, che dovrà intervenire entro 15 giorni dall'Assemblea, devono dimettersi dalle cariche di amministratori e comunque dalle cariche gestionali ricoperte nelle Società Associate, così come devono interrompere ogni rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, loro controllate, con loro azionisti di riferimento o con il gruppo di appartenenza, o con altra Lega professionistica, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 10, comma 1, relativamente alla figura del Presidente.

Art. 14 bis – I Consiglieri Federali

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC. La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC, almeno 40 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it
2. I candidati alla carica di consigliere federale, ferme le incompatibilità previste dallo statuto federale, devono:

- a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
 - b) essere in possesso dei requisiti fissati dal CONI per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri Federali;
 - c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto Federale per i consiglieri federali.
3. La elezione dei due consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
 4. In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei consiglieri federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.
 5. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella assemblea della Lega. In tal caso la candidatura alla Segreteria federale della FIGC dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Per le votazioni è possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica quanto previsto dal comma 4.

Art. 15 - Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega Serie A

1. Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega Serie A sono portate tempestivamente a conoscenza delle Società Associate a mezzo di comunicato ufficiale o di P.E.C.

Art. 16 - Gli Uffici

1. La gestione operativa della Lega Serie A è assicurata dal personale degli Uffici, i quali non possono svolgere altre attività lavorative retribuite a favore di terzi, salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio.

*** **

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 17 – Bilancio preventivo e bilancio d'esercizio

1. La gestione della Lega Serie A è suddivisa in esercizi che hanno inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno successivo.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio provvede alla redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché alle conseguenti formalità. Inoltre, comunica il bilancio con la relativa relazione al Collegio dei Revisori e alla Società di Revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve deliberarlo.
3. I bilanci devono essere pubblicati sul sito internet della Lega Serie A in apposita sezione e devono restare depositati in copia nella sede della Lega Serie A, insieme con le relazioni del Consiglio, del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve deliberarlo e finché sia approvato. Le Società Associate possono prenderne visione.
4. Ciascun bilancio di esercizio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura del relativo esercizio ovvero entro centottanta giorni, previa comunicazione alla F.I.G.C., qualora lo richiedano particolari esigenze, le quali devono essere motivate dal Consiglio nella relativa relazione sulla gestione.
5. Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro il mese di giugno della stagione sportiva precedente a quella cui si riferisce.
6. Il bilancio deve essere sottoposto tempestivamente alla F.I.G.C dopo l'approvazione, corredato dalla relazione della Società di Revisione, anche per quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto Federale.

Art. 18 - Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. *Paracadute*

1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:
 - a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;
 - b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;
 - c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;
 - d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;

- e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;
 - f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei *diritti audiovisivi*;
 - g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;
 - h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;
 - i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;
 - l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.
2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.
3. Con riferimento al cosiddetto *paracadute*, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:

Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.

1. Definizioni:

Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):

- "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A.

- "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C.

- “Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.
- “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.
- “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo.

2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”:

Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:

- a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni;
- a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni;
- a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni.

Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.

Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.

Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:

- (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.

- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.

- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.

- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

L'ammontare complessivo del *paracadute* sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.

4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.

Art. 19 - Adempimenti amministrativi e contabili

1. Il Consiglio ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle Società Associate al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. Le Società Associate sono tenute ad inviare alla Lega Serie A nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio i propri bilanci.
3. I controlli sugli atti e sulla gestione delle Società Associate sono effettuate dalla F.I.G.C. ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.
4. Le Società Associate sono tenute a depositare entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso la Lega Serie A, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati.

All'atto del deposito, la Lega Serie A provvede all'asseverazione della data che è automatica in caso di invio a mezzo PEC. I contratti e gli accordi devono essere compilati e trasmessi secondo le modalità previste dalla F.I.G.C.

5. La Lega Serie A esamina gli accordi tra le Società Associate ed i contratti tra le Società Associate ed i tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
6. Per il recupero delle somme dovute dalle Società Associate alla F.I.G.C., alle altre Società Associate ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega Serie A è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C. a effettuare prelievi su qualsiasi provento spettante alle Società Associate inadempienti.
7. La Lega Serie A è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

Art. 20 - Adempimenti economico-finanziari delle Società Associate

1. Le Società Associate ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A per le quali è previsto tale adempimento devono provvedere al versamento a favore della Lega Serie A della tassa di iscrizione, nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio.
2. Le Società Associate devono provvedere al versamento alla Lega Serie A delle somme di cui all'art. 18, primo comma, del presente Statuto - Regolamento.
3. Ogni Società Associata deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega Serie A e degli Organi di controllo della F.I.G.C., nonché della Procura Federale.
4. Sanzioni per gli inadempienti. Il Consiglio delibera la segnalazione delle Società Associate e dei loro dirigenti responsabili agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano colpevoli delle seguenti inadempienze:
 - a. ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega Serie A, e per il quale la Lega Serie A stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;
 - b. violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 19 del presente Statuto - Regolamento.

Art. 21 - Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega Serie A

1. Le Società Associate non possono apporre sugli indumenti da gioco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega Serie A volta

esclusivamente alla verifica del rispetto dei regolamenti applicabili. I contratti promo pubblicitari devono comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

2. Il Consiglio ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega Serie A e alla loro immagine, ogni diritto di utilizzazione della quale spetta esclusivamente alla Lega Serie A.

*** **

TITOLO IV

L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

Art. 22 - Stagione sportiva

La stagione sportiva ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 23 - Ordinamento del Campionato

1. L'ordinamento del Campionato di Serie A e i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dalle norme federali.

Art. 24 - Competizioni agonistiche obbligatorie organizzate dalla Lega Serie A

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie sono:
 - Campionato di Serie A;
 - Supercoppa di Lega;
 - Campionato Primavera;
 - Supercoppa Primavera;
 - Coppa Italia;
 - Coppa Italia Primavera.
 - Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 58 delle N.O.I.F.

Art. 25 - Gare ufficiali

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
 - a) di Campionato di Serie A;
 - b) di Coppa Italia;
 - c) di Supercoppa di Lega;
 - d) le gare relative a manifestazioni U.E.F.A. e F.I.F.A.
2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega Serie A ai sensi del comma 1 dell'art. 24.

Art. 26 - Il pallone ufficiale della Lega Serie A

1. Tutte le gare di cui agli articoli 24 e 25 si disputano con un pallone ufficiale della Lega

Serie A.

2. Le Società Associate devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il pallone ufficiale.

Art. 27 - Rimborso spese per gare non disputate o interrotte. Sanzioni.

1. La Società Associata che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega Serie A ed all'altra Società Associata, via P.E.C., entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
2. Il Consiglio stabilisce, con criterio di equità, l'entità delle sanzioni pecuniarie da irrogarsi, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società Associate che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare del Campionato di Serie A.
3. La rinuncia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle N.O.I.F.
4. Il Consiglio stabilisce, con criterio di equità, se devono essere irrogate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società Associate che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare amichevoli, di Coppa Italia o di Supercoppa di Lega, e ne determina l'eventuale entità.

Art. 28 - Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, nonché gare di cui all'art. 57 delle N.O.I.F.

1. Gli incassi relativi alle gare di Coppa Italia e Supercoppa di Lega, nonché quelle che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le quote e le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
2. Le ripartizioni degli incassi relativi alle gare di Coppa Italia disputate tra società associate a Leghe diverse sono oggetto di convenzione.

Art. 29 - Calendari delle competizioni ufficiali

1. Il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È peraltro in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le Società Associate che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. possono richiedere al Presidente della Lega Serie A l'anticipazione o la posticipazione delle proprie gare di Campionato in conformità ai criteri stabiliti annualmente dal

Consiglio.

4. La richiesta della Società Associata interessata deve essere formulata per iscritto almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato e il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

Art. 30 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
 - a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dal direttore di gara in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
 - b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A o di altre competizioni internazionali alle quali le Società Associate sono state autorizzate a partecipare;
 - c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi, il Presidente o l'Amministratore Delegato provvedono a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento;
 - d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
3. Per le gare interrotte, le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due Società Associate, o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
 - a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto del direttore di gara;
 - b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

- ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.
5. Per le gare annullate il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.
 6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla Società Associata ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La Società Associata ospitante deve inoltre versare le percentuali eventualmente spettanti alla Società Associata ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.
 7. Il Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega Serie A stessa si svolgano a porte chiuse.
 8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a rendere disponibile un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

Art. 31 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le Società Associate che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi oltre all'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali Società Associate si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle N.O.I.F. e dal presente Statuto - Regolamento.
2. Il Consiglio, quando ritenga che il ritiro di una Società Associata da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della Società Associata interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Art. 32 - Tornei organizzati dalle Società Associate

1. Le Società Associate che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei coppe od altri premi devono presentare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo regolamento alla Lega Serie A per l'approvazione.
2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega Serie A. Il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.
3. Le Società Associate che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega Serie A, l'invio degli arbitri e degli assistenti.

Art. 33 - Gare amichevoli, gare di allenamento

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega Serie A almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse. Nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, si tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia delle Società Associate.
2. La Società Associata ospitante deve richiedere, tramite la Lega Serie A, l'invio del direttore di gara e degli assistenti.
3. La Lega Serie A, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 del presente articolo, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia.
4. Le Società Associate in trasferta per gare di Campionato o di Coppa Italia non possono disputare, se non hanno ottenuto il preventivo benestare della Società Associata ospitante, gare amichevoli in località distanti meno di 100 km, calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di Campionato o di Coppa Italia.
5. Le Società Associate non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare di Campionato di Serie A e B o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega Serie A.
6. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta del direttore di gara e degli assistenti.
7. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

Art. 34 - Gare con squadre estere, gare all'estero

1. Le Società Associate che intendono disputare gare amichevoli con squadre estere

devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega Serie A, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno 10 (dieci) giorni, o nell'eventuale maggior termine previsto dai Regolamenti Internazionali, prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega Serie A. Questo provvede ad inoltrarla alla F.I.G.C., corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della Società Associata richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega Serie A entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le Società Associate che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., con l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.

2. Le Società Associate devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega Serie A, l'invio degli arbitri e degli assistenti.
3. Le Società Associate che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 35 - Squadre rappresentative

1. Il Consiglio promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative delle Leghe a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le Società Associate sono tenute a porre a disposizione della Lega Serie A i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 36 - Norme generali per l'attività

1. I calciatori tesserati per le Società Associate non possono, senza il nulla-osta della Lega Serie A e della Società Associata di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le Società Associate non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società, o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.

Art. 37 - Assicurazione per gli stadi

1. Le Società Associate sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante

dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio fissa i massimali di polizza.

Art. 38 - I campi di gioco

1. I campi di gioco delle Società Associate sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di gioco, delle N.O.I.F., delle licenze nazionali FIGC, nonché alle disposizioni che seguono.
2. Presso la Lega Serie A è operante un organismo consultivo ed ispettivo nominata dal Consiglio, su proposta dell'Amministratore Delegato, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega Serie A sottopone i campi di gioco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite l'organismo di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società Associate dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le Società Associate devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.
5. Le Società Associate devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di gioco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato in conformità alle norme federali vigenti.
6. Le Società Associate ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione del direttore di gara e degli assistenti un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
7. Le Società Associate hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

Art. 39 - Persone ammesse nel recinto di gioco

1. Durante lo svolgimento delle gare devono essere presenti nel recinto di gioco, per ciascuna delle due Società Associate:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente munito di tessera rilasciata dagli Uffici per la stagione sportiva in corso;
 - b) un medico sociale tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico;
 - c) un operatore sanitario ausiliario tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico.
2. Deve essere altresì presente nel recinto di gioco il dirigente addetto agli ufficiali di gara, designato dalla Società Associata ospitante, munito di tessera valida per la stagione sportiva in corso.

3. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitata non è obbligatoria per le gare di Campionati e tornei minori, organizzati dalla Lega Serie A.
4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di gioco per ciascuna delle due Società Associate:
 - a) il tecnico responsabile, tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la Società Associata lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
 - b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti;
 - c) gli occupanti la "*panchina aggiuntiva*" di cui all'art. 66, comma 1 bis, delle N.O.I.F.
5. Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulle rispettive panchine. Esse possono accedere al terreno di gioco soltanto se invitate dal direttore di gara o con il suo consenso.
6. È in facoltà del direttore di gara allontanare dal recinto di gioco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.
7. Sono in ogni caso ammessi nel recinto di gioco: a. i raccattapalle; b. gli operatori radio-televisivi e i fotografi accreditati; c. il personale con funzioni strettamente connesse all'organizzazione della gara; d. gli addetti della Sicurezza Pubblica, i VVFF e gli operatori di Pronto Soccorso.

Art. 40 - DISPOSIZIONI FINALI

Osservanza dei Regolamenti

1. Le Società Associate e i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti e del presente Statuto - Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto - Regolamento, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Statuto - Regolamento in materia amministrativa ed agonistica sono stabilite dal Consiglio, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle Società Associate a mezzo di comunicati ufficiali.
4. Le modifiche apportate al presente Statuto - Regolamento non hanno efficacia retroattiva; le deliberazioni dell'Assemblea assunte prima dell'efficacia delle disposizioni di modifica dello Statuto - Regolamento possono essere revocate e modificate solo con applicazione delle disposizioni statutarie vigenti al momento della loro adozione, quanto al regime di competenza e di quorum costitutivo e deliberativo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- viste le modifiche all'art. 18 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche all'art. 18 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.</p> <p style="text-align: center;">Paracadute</p> <p>1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:</p> <p>a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;</p> <p>b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;</p> <p>c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;</p> <p>d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;</p> <p>e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;</p> <p>f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei <i>diritti audiovisivi</i>;</p> <p>g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;</p> <p>h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;</p> <p>i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;</p> <p>l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.</p> <p>2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.</p> <p style="text-align: center;">Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

<p>diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.</p> <p>3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:</p> <p>Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.</p> <p>1. Definizioni:</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A. - "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - "Società di fascia B": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine 	<p>3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:</p> <p>Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.</p> <p>1. Definizioni:</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A. - "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - "Società di fascia B": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine
--	--

<p>della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. <p>2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”:</p> <p>Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. <p>Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.</p> <p>Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.</p> <p>Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al 	<p>della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. <p>2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”:</p> <p>Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. <p>Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.</p> <p>Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.</p> <p>Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al
--	--

<p>termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.</p> <p>- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione</p>	<p>termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.</p> <p>[L'Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall'articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l'erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.]</p> <p>- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione</p>
---	--

<p>del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.</p>	<p>del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.</p> <p>3-bis Disciplina della commercializzazione dei “Diritti Individuali” La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall’articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all’art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono.</p> <p>A. Definizioni. Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023; - “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi. - “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi. <p>B. Modalità della commercializzazione. La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente;
--	--

ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza.

In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell'art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni.

C. Criteri di ripartizione.

A fronte della commercializzazione, in Italia e all'estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute:

i) un importo pari all'un per cento (1%) di tali risorse per i Diritti Ancillari;

ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente.

C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029.

Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").

CLUB 2022/23	CLUSTER
Juventus	14,55 %
Inter	14,00 %
Milan	14,00 %
Napoli	9,00 %
Roma	8,00 %
Lazio	8,00 %
Atalanta	5,00 %
Fiorentina	3,75 %
Torino	3,25 %
Bologna	3,15 %
Sampdoria	3,15 %
Udinese	3,15 %
Hellas Verona	2,50 %
Sassuolo	2,50 %
Cremonese	1,00 %
Empoli	1,00 %
Lecce	1,00 %
Monza	1,00 %
Salernitana	1,00 %
Spezia	1,00 %
	100,00 %

Le neopromosse:

a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;

b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva, A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue:

a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%;

b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione.

Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto.

Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde.

C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive.

A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo.

D. Approvazione da parte delle neopromosse. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la

	<p>presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto.</p>
<p>4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.</p>	<p>4. INVARIATO</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 29 luglio 2024;
- vista la modifica all'art. 18, comma 3bis, dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 18, comma 3bis dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center">Art. 18</p> <p align="center">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:</p> <p>a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;</p> <p>b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;</p> <p>c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;</p> <p>d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;</p> <p>e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;</p> <p>f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei <i>diritti audiovisivi</i>;</p> <p>g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;</p> <p>h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;</p> <p>i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;</p> <p>l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.</p>	<p align="center">Art. 18</p> <p align="center">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. INVARIATO</p>

<p>2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme: Disciplina del “Paracadute retrocesse” con decorrenza 1° LUGLIO 2018.</p> <p>1. Definizioni: Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Paracadute retrocesse”: nell’ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - “Società di fascia B”: sono le società che 	<p>3. INVARIATO</p>

<p>retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. <p>2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”: Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna “Società di fascia A “un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B “un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C “un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. <p>Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.</p> <p>Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.</p> <p>Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:</p>	
--	--

<p>- (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipienda nella misura del 40% dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell'ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.</p> <p>[L'Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall'articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l'erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.]</p> <p>- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per</p>	
--	--

<p>l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.</p> <p>- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che</p>	
---	--

<p>retrocederanno in Serie B.</p> <p>3-bis Disciplina della commercializzazione dei “Diritti Individuali”</p> <p>La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall’articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all’art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono.</p> <p>A. Definizioni.</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023; - “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi. - “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi. <p>B. Modalità della commercializzazione.</p> <p>La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli:</p> <p>i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per</p>	<p>3-bis Disciplina della commercializzazione dei “Diritti Individuali”</p> <p>La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall’articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all’art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono.</p> <p>A. Definizioni.</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023; - “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi. - “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi. <p>B. Modalità della commercializzazione.</p> <p>La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli:</p> <p>i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per</p>
---	---

<p>l'Intermediario Indipendente; ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza. In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell'art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni. C. Criteri di ripartizione. A fronte della commercializzazione, in Italia e all'estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute: i) un importo pari all'un per cento (1%) di tali risorse per i Diritti Ancillari; ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente. C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029. Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").</p>		<p>l'Intermediario Indipendente; ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza. In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell'art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni. C. Criteri di ripartizione. A fronte della commercializzazione, in Italia e all'estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute: i) un importo pari all'un per cento (1%) di tali risorse per i Diritti Ancillari; ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente. C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029. Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").</p>	
CLUB 2022/23	CLUSTER	CLUB 2022/23	CLUSTER
Juventus	14,55 %	Juventus	14,55 %
Inter	14,00 %	Inter	14,00 %
Milan	14,00 %	Milan	14,00 %
Napoli	9,00 %	Napoli	9,00 %
Roma	8,00 %	Roma	8,00 %
Lazio	8,00 %	Lazio	8,00 %
Atalanta	5,00 %	Atalanta	5,00 %
Fiorentina	3,75 %	Fiorentina	3,75 %
Torino	3,25 %	Torino	3,25 %
Bologna	3,15 %	Bologna	3,15 %
Sampdoria	3,15 %	Sampdoria	3,15 %
Udinese	3,15 %	Udinese	3,15 %
Hellas Verona	2,50 %	Hellas Verona	2,50 %
Sassuolo	2,50 %	Sassuolo	2,50 %
Cremonese	1,00 %	Cremonese	1,00 %
Empoli	1,00 %	Empoli	1,00 %
Lecce	1,00 %	Lecce	1,00 %
Monza	1,00 %	Monza	1,00 %
Salernitana	1,00 %	Salernitana	1,00 %
Spezia	1,00 %	Spezia	1,00 %
	100,00 %		100,00 %

<p>Le neopromosse:</p> <p>a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;</p> <p>b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue:</p> <p>a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%;</p> <p>b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione. Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto.</p> <p>Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde.</p> <p>C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9</p>	<p>Le neopromosse:</p> <p>a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;</p> <p>b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva.</p> <p>Le società Cagliari e Genoa, neopromosse nella stagione sportiva 2023/2024, sono inserite per la stagione sportiva 2024/2025 nel cluster 2,50% della Tabella.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue:</p> <p>a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%;</p> <p>b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione. Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto.</p> <p>Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde.</p> <p>C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9</p>
--	--

<p>gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo.</p> <p>D. Approvazione da parte delle neopromosse.</p> <p>Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto.</p> <p>4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.</p>	<p>gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo.</p> <p>D. Approvazione da parte delle neopromosse.</p> <p>Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto.</p> <p>4. INVARIATO</p>
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A

Il Consiglio Federale

- vista la modifica all'art. 14bis, commi 1 e 3 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 14bis, commi 1 e 3 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 14 bis – I Consiglieri Federali</p> <p>1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC. La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC, almeno 40 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it</p> <p>2. I candidati alla carica di consigliere federale, ferme le incompatibilità previste dallo statuto federale, devono:</p> <p>a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti fissati dal CONI per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri Federali;</p> <p>c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto Federale per i consiglieri federali.</p> <p>3. La elezione dei due consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 bis – I Consiglieri Federali</p> <p>1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime quattro consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC. La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC, almeno 40 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. La elezione dei tre consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.</p>

<p>4. In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei consiglieri federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella assemblea della Lega. In tal caso la candidatura alla Segreteria federale della FIGC dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Per le votazioni è possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica quanto previsto dal comma 4.</p>	<p>5. INVARIATO</p>

(Allegato al decreto del Commissario *ad acta* del 18 aprile 2022)



STATUTO – REGOLAMENTO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE A

(decretato dal Commissario ad acta, prof. avv. Gennaro Terracciano, il 18 aprile 2022)
(approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 26 aprile 2022)

STATUTO - REGOLAMENTO
DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

TITOLO I
LA LEGA SERIE A E LE SOCIETÀ ASSOCIATE

Art. 1 - Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: *Lega Serie A*) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: *Società Associate*).
2. La Lega Serie A, quale associazione di categoria di società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dal presente Statuto - Regolamento e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa.

Quando ha funzioni rappresentative delle Società Associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza della F.I.G.C.

3. In particolare, la Lega Serie A:
 - a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle Società Associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge e dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; può svolgere attività commerciale nei limiti di quanto di sua competenza, e senza interferire con i diritti individuali delle Società Associate;
 - b. organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera 1, la Supercoppa Primavera;
 - c. organizza la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera;
 - d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui *sub* b. e c. e ne fissa date ed orari;
 - e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radiocronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
 - f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva

e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi;

- g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;
 - h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle Società Associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
 - i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
 - j. rappresenta le Società Associate nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
 - k. commercializza, ai sensi della disciplina applicabile alla data di adozione del presente Statuto – Regolamento, e in forza di mandato, i diritti audiovisivi collettivi relativi a competizioni da essa organizzate;
 - l. rappresenta le Società Associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola Società, con i terzi;
 - m. detta norme di gestione delle Società Associate, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle Società stesse;
 - n. rappresenta le Società Associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo, ivi compresi quelli di natura sindacale di categoria.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Serie A si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo il presente Statuto - Regolamento.

Art. 2 - Il diritto d'archivio

1. Il diritto d'archivio ha natura individuale e fa capo alle singole Società Associate, fermo restando quanto regolato dalla legge.

Art. 3 - Associazione delle Società

1. Sono associate alla Lega Serie A le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad essere iscritte al Campionato di Serie A per avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni dei competenti organi federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire i seguenti documenti anche in applicazione del successivo art. 4.2, entro il termine fissato dal Consiglio:
- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci e, in assenza del libro soci, certificato del Registro delle Imprese attestante la composizione della compagine sociale;

- b) certificato del Registro Imprese, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio dei Revisori e di eventuali altri organi collegiali;
- c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;
- d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- f) copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di gioco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, dal quale risulti l'agibilità per la presenza di un numero di spettatori come previsti dalle norme federali applicabili.

Art. 4 - Le Società Associate

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle Società Associate devono essere depositati presso la Lega Serie A e non possono contenere norme che contrastino con la legge, con le norme federali e con il presente Statuto - Regolamento.
2. Le variazioni agli statuti sociali devono essere comunicate alla Lega Serie A in copia notarile entro venti giorni dalla relativa adozione. Parimenti, devono essere comunicate entro venti giorni (i) per le società quotate, tutte le variazioni della compagine azionaria da comunicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'applicabile disciplina dei mercati mobiliari; (ii) per le altre società, tutte le variazioni relative alla posizione dei soci detentori di una partecipazione superiore al 2%. Il libro dei verbali delle assemblee ed il libro dei soci devono essere messi a disposizione della Lega Serie A entro i venti giorni successivi l'eventuale richiesta.
3. Il Consiglio rende al Presidente Federale il parere *ex* articoli 18 e 20 delle N.O.I.F. sulla fusione, la scissione e i conferimenti di azienda di Società Associate e sui cambiamenti di denominazione sociale e i trasferimenti di sede sociale di Società Associate.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole Società Associate nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento del gioco del calcio devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate indicate nell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del presente Statuto - Regolamento.
5. Gli atti posti in essere da persone diverse da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale ai fini sportivi di chi ha agito.

6. Salvo deroga del Consiglio, non può rappresentare le Società Associate nelle Assemblee e nei rapporti o atti che le impegnano nei confronti della Lega Serie A e dei tesserati chi ha rappresentato presso la Lega Serie A altra Società della stessa Lega nella stessa stagione sportiva.

Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le Società Associate assicurano i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, in conformità con quanto previsto dall'art. 45 delle N.O.I.F.
2. L'assicurazione deve essere a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è inefficace.
3. Le Società Associate hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio.
4. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Società Associata, o di chi per essa.
5. Le Società Associate hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.
6. Relativamente alle sole assicurazioni obbligatorie, le Società Associate devono trasmettere alla Lega Serie A copia delle polizze entro dieci giorni dalla stipulazione.

Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo

1. Le Società Associate cessano di far parte della Lega Serie A:
 - a) per rinuncia o non ammissione al Campionato di competenza;
 - b) per passaggio ad altra Lega;
 - c) per revoca e decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
 - d) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni, regolamentari e di legge.

*** **

TITOLO II
GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA
LEGA SERIE A

Art. 7 - Gli Organi della Lega Serie A

1. Gli Organi della Lega Serie A sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente del Consiglio (di seguito, anche Vice Presidente);
 - e) l'Amministratore Delegato;
 - f) il Direttore Generale, se eletto consigliere di Lega dall'Assemblea;
 - g) il Collegio dei Revisori.
2. Le cariche di tutti i componenti non indipendenti del Consiglio sono a titolo gratuito.
3. La Lega Serie A si attiene ai principi di collaborazione e cooperazione nei rapporti con la FIGC e mette a disposizione copia dei verbali degli organi e degli atti collegati, previa richiesta della F.I.G.C. e nel rispetto delle norme di legge applicabili. Quando particolari ragioni, anche di riservatezza, lo richiedano, la Lega Serie A ha facoltà di chiedere alla F.I.G.C. di non trasmettere i suddetti documenti o di concordare con la stessa F.I.G.C. una messa a disposizione che garantisca le suddette esigenze.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità delle Società Associate e le sue deliberazioni sono vincolanti anche per le Società assenti, astenute e dissenzienti.
2. Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le Società Associate che abbiano titolo di partecipare al Campionato di Serie A al momento della votazione. È tuttavia fatta salva la previsione dell'art. 9, comma 1, lettera h) del presente Statuto – Regolamento.

Art. 9 – Modalità di partecipazione all'Assemblea. Convocazione. Attribuzioni. *Quorum* costitutivo. Presidenza. Regole di comportamento e sanzioni. Durata degli interventi e delle repliche. Votazioni. *Quorum* deliberativi. Verbali. Impugnazioni.

1. Modalità di partecipazione.
 - a) Partecipano all'Assemblea le Società Associate. Ogni Società Associata deve essere

rappresentata all'Assemblea dal legale rappresentante.

- b) In caso di indisponibilità del legale rappresentante, ciascuna Società Associata può farsi rappresentare da un altro delegato effettivo o da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto, il direttore generale o un altro dirigente.

Quale delegato supplente può essere indicato anche un consulente legato alla Società Associata da un rapporto stabile, come indicato nel censimento depositato presso la sede della Lega Serie A.

- c) Fatta eccezione per i punti all'ordine del giorno relativi all'elezione di cariche, è facoltà delle Società Associate farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di un'altra Società Associata. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una Società Associata oltre la propria.
- d) La rappresentanza delle Società Associate deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo o dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza della Società Associata.
- e) Ad eccezione delle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in difetto, a altro componente di Organo di Giustizia Sportiva della Lega Serie A designato dal Presidente.
- f) Le Società Associate non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti o da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari inibitori in atto.
- g) Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, salvo che ne abbiano titolo distinto e autonomo, il Presidente, gli altri componenti del Consiglio, i Consiglieri Federali della Lega Serie A, il Direttore Generale, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori, il Giudice Sportivo e gli uditori eventualmente designati in forma scritta da ciascuna Società Associata.
- h) A ciascuna deliberazione avranno diritto di voto non più di venti società - ovvero nel caso in cui la Lega Serie A, a seguito di riforma del format del Campionato, preveda la partecipazione di un numero diverso di Società Associate, non più del numero di società previste dal nuovo format - il tutto secondo quanto di seguito indicato:
 - (i) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui una Società Associata perde matematicamente la possibilità di maturare il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, tale Società Associata manterrà il diritto di partecipare all'Assemblea sino al 30 giugno: a) con diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) senza diritto di voto in relazione

alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

(ii) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è disputata l'ultima gara del Campionato di Serie B (play off inclusi), ovvero – se successiva – alla data in cui si è disputata l'ultima gara del Campionato di Serie A, quelle società che hanno disputato il Campionato di Serie B ed hanno maturato il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, avranno diritto di partecipare all'Assemblea sino al 30 giugno: a) senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) con diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

2. Convocazione dell'Assemblea. Ad eccezione della convocazione delle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, che è effettuata dalla FIGC, l'Assemblea è convocata dal Presidente autonomamente o su richiesta: (i) dell'Amministratore Delegato, o (ii) della maggioranza dei membri del Consiglio, o (iii) di almeno due quinti delle Società Associate aventi diritto di voto, mediante P.E.C., contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, inviata alle Società Associate almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo quanto successivamente previsto per l'assemblea elettiva dei Consiglieri Federali diversi dal componente di diritto. Qualora ragioni di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata almeno tre giorni prima della riunione, ad eccezione di quella per l'elezione dei Consiglieri Federali diversi dal componente di diritto.

L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega Serie A.

La documentazione da sottoporsi all'esame dell'Assemblea deve essere inviata alle Società Associate, a mezzo P.E.C., di regola (i) almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea e (ii) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea per le deliberazioni relative al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio. Per le convocazioni dell'Assemblea in via d'urgenza, la documentazione deve essere inviata contestualmente alla convocazione o, al più tardi, almeno un giorno prima della riunione.

In caso di impedimento del Presidente e, nell'ordine, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è comunque valida con la presenza di tutte le Società Associate, del Presidente, dell'Amministratore Delegato e della maggioranza dei membri del Consiglio e di almeno due membri del Collegio dei Revisori fra cui il Presidente.

Nell'ordine del giorno possono essere inseriti, dopo la convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata, almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea, dalle Società Associate che rappresentino almeno i due

quinti delle Società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.
4. Attribuzioni dell'Assemblea. L'Assemblea ha i seguenti poteri:
 - a) elezione e revoca dei componenti del Consiglio, ovvero Presidente, Amministratore Delegato, e i rimanenti Consiglieri, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori, con indicazione del Presidente, dei membri effettivi e dei membri supplenti, e dei Liquidatori, con relativa determinazione dei compensi loro spettanti, quando spettanti;
 - b) elezione dei Consiglieri Federali, cui non spettano compensi, nonché di altri eventuali componenti di Organi della F.I.G.C. di indicazione della Lega Serie A;
 - c) cambiamento del Comune della sede legale della Lega Serie A;
 - d) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio della Lega Serie A;
 - e) conferimento dell'incarico della Società di Revisione, e la revoca di esso;
 - f) modifiche dello Statuto-Regolamento e scioglimento dell'associazione;
 - g) l'esercizio delle azioni di responsabilità;
 - h) con riferimento ai diritti audiovisivi (ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 3, lettera k) commercializzati dalla Lega Serie A, ai sensi della normativa vigente, tutte le deliberazioni aventi ad oggetto la suddetta commercializzazione, ivi comprese: (i) la approvazione, modifica e revoca di linee guida e degli inviti a offrire; (ii) la relativa assegnazione dei diritti audiovisivi, anche a seguito di trattativa privata. Spetta altresì all'Assemblea la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, ove non disciplinata inderogabilmente dalla legge applicabile, e ciò anche per il caso di produzione/commercializzazione in forma diretta.
 - i) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive diverse da quelle di cui *sub h)*, nonché la ripartizione degli incassi relativi alle competizioni di cui all'art. 28 comma 1 del presente Statuto – Regolamento;
 - j) la eventuale nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato, del/degli advisor per la commercializzazione dei diritti audiovisivi;
 - k) la nomina dell'Organismo di Garanzia previsto dallo Statuto della F.I.G.C.;
 - l) l'eventuale nomina: (i) dell'head hunter per l'individuazione dell'Amministratore Delegato; e (ii) di eventuali Commissioni di rappresentanti delle Società Associate;
 - m) l'approvazione delle operazioni con parti correlate, per la cui nozione si rinvia alle definizioni date dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi nel tempo vigenti;
 - n) ogni altro tema deliberativo che le fosse sottoposto dal Consiglio nonché ogni altra

competenza che le fosse demandate dalla legge applicabile.

5. Quorum costitutivo. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi delle Società Associate aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza della maggioranza delle Società Associate aventi diritto di voto. Sono fatti salvi gli eventuali diversi *quorum* costitutivi previsti dalla Legge.
6. Quorum deliberativi. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto:
 - a) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - b) la commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui al comma 4, lettera h), per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto. Per le sole linee guida di cui al comma 4, lettera h), romanino (i), è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e la maggioranza semplice a partire dalla quarta;
 - b.1) la determinazione di commercializzazione in forma collettiva di diritti individuali non audiovisivi, le quali, in deroga all'articolo 8, comma 1, dello Statuto, sono vincolanti e impegnano esclusivamente le Società Associate che esprimano il voto favorevole;
 - b.2) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive diverse da quelle di cui al comma 4, lettera h), nonché la ripartizione degli incassi relativi alle competizioni di cui all'art. 28, comma 1, del presente Statuto – Regolamento, per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - c) le elezioni dei Consiglieri Federali, disciplinate dal successivo art. 14 bis;
 - d) le elezioni alle cariche di Lega Serie A, per le quali è richiesto (i) per le prime due assemblee elettive il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto, e (ii) a partire dalla terza assemblea elettiva, il voto favorevole della maggioranza delle Società Associate aventi diritto al voto. Ogni assemblea elettiva deve essere indetta con apposita convocazione ai sensi di Statuto - in particolare del precedente articolo 9, comma 2 - e deve tenersi non prima di 7 giorni dalla conclusione della assemblea elettiva precedente e fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di quarantacinque giorni;
 - e) la revoca degli organi della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - f) scioglimento della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due

terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

- g) la modifica dello Statuto - Regolamento della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
- h) le modifiche della sede della Lega Serie A, della denominazione e/o del logo della Lega Serie A, della denominazione del Campionato di Serie A, e le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega Serie A, riguardanti l'ordinamento dei campionati e i relativi meccanismi di promozione e retrocessione, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
- i) Sono fatti salvi gli eventuali diversi quorum deliberativi previsti dalla Legge.

7. Presidenza. Regole di comportamento e sanzioni. Durata degli interventi e delle repliche. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento di questi, dall'Amministratore Delegato o ancora, nel caso di impedimento di tutti loro, dal Presidente del Collegio dei Revisori. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da un dipendente o un collaboratore della Lega Serie A designato dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari e accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea ha il diritto e l'obbligo di imporre l'abbandono della sala in cui si svolge l'Assemblea in caso di intemperanze anche meramente verbali di rappresentanti delle Società Associate. In tale ipotesi, il rappresentante allontanato non potrà esercitare il diritto di voto. Al fine di permettere un ordinato svolgimento dell'Assemblea e il diritto di intervento, gli interventi e le repliche devono essere di regola rispettivamente di 15 minuti e di 5 minuti, fatta salva la facoltà del Presidente di accordare, a tutti coloro che chiedono di intervenire per un medesimo argomento, un maggior tempo qualora eccezionali esigenze lo richiedano. Compete al Presidente dell'Assemblea far rispettare i tempi predetti.
8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle Società Associate rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto avanzata da almeno i due quinti delle Società Associate prevale su quella per appello nominale anche se quest'ultima è richiesta da un numero maggiore di Società Associate. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono tenersi per scrutinio segreto. Non partecipano alle votazioni nelle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, comma 4, lett. m) le Società Associate in rapporto di correlazione.
9. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato a cura di quest'ultimo presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi via P.E.C. dalla Lega Serie A alle Società Associate entro i dieci giorni successivi.
10. Impugnazioni delibere assembleari e consiliari. Per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi

giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all'art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili.

Art. 10 – Il Consiglio

1. La Lega Serie A deve essere gestita con modalità manageriali. E' amministrata da un Consiglio composto da un numero di sette membri di cui tre membri devono essere indipendenti. Ai fini del presente Statuto - Regolamento per indipendenti si intendono soggetti che non abbiano alcun rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica. Salvo che per quanto nel seguito indicato, il Presidente e l'Amministratore Delegato devono essere necessariamente indipendenti. Con riferimento alla sola figura del Presidente, l'Assemblea, con voto unanime delle Società Associate aventi diritto di voto, può eleggere un Presidente che, in virtù di incarichi di rappresentanza e/o di amministrazione ricoperti in una Istituzione privata di rilevanza nazionale ("Istituzione/i"), abbia per il solo tramite di tale Istituzione e esclusivamente in virtù della funzione dallo stesso ivi ricoperta - e quindi non personalmente, rimanendo in questo caso valida la regola generale di indipendenza di cui alla prima parte del presente articolo - rapporti con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica; il tutto a condizione che i suddetti rapporti non siano tali da permettere alla Istituzione di esercitare un'influenza dominante o notevole su una Società Associata e/o su una Lega Professionistica. Il terzo membro indipendente può essere eletto dall'Assemblea elettiva di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettera a) anche nella figura del Direttore Generale, fermi i requisiti di indipendenza. I membri non indipendenti del Consiglio devono essere scelti tra i presidenti o i consiglieri delegati o gli azionisti di riferimento delle Società Associate. Tra i membri non indipendenti possono essere eletti i Consiglieri Federali della Lega Serie A diversi dal Presidente, che dunque eserciteranno il diritto di voto in Consiglio in quanto Consiglieri del medesimo. Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente scegliendolo tra i membri non indipendenti. Al Consiglio compete la revoca della qualifica di Vice Presidente. Non sono ammessi uditori durante le sedute del Consiglio della Lega Serie A, ad eccezione del Direttore Generale, dei Consiglieri Federali della Lega Serie A che qualora non facciano parte del Consiglio della Lega Serie A, partecipano alle relative sedute senza diritto di voto.
2. Il Consiglio si costituisce con la presenza di almeno 4 membri e delibera a maggioranza

semplice. In caso di parità, il Presidente ha il *casting vote*. Il Consiglio è l'organo collegiale e di indirizzo strategico cui sono riservate le seguenti materie di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- a) l'approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del progetto di bilancio preventivo predisposti dall'Amministratore Delegato;
- b) l'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- c) in generale qualsiasi operazione di indebitamento non rientrante nell'ordinaria gestione o non coerente con il bilancio preventivo approvato;
- d) l'approvazione di contratti e di obbligazioni attive o passive di qualunque natura, il cui valore complessivo ecceda € 1.000.000,00;
- e) l'approvazione di contratti di licenza del/i marchio/i della Lega Serie A di durata superiore ai tre anni, anche nel caso che il valore complessivo sia inferiore a € 1.000.000,00;
- f) l'approvazione dei criteri di compilazione del calendario delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e delle date di disputa di esse;
- g) l'approvazione dei regolamenti delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A;
- h) l'attività di indirizzo generale in materia di regolamentazione dell'attività sportiva e delle gare e le altre attribuzioni che gli sono demandate nel presente Statuto – Regolamento.

Il Consiglio supervisiona l'andamento della Lega Serie A, informandosi regolarmente sull'attività di generale amministrazione e gestione della Lega Serie A di competenza dell'Amministratore Delegato. A tal fine, dovranno tenersi riunioni periodiche con cadenza trimestrale.

- 3. I membri del Consiglio rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Essi sono rieleggibili.
- 4. Le elezioni del nuovo Consiglio, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
- 5. I membri del Consiglio possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto degli stessi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
- 6. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio e se eletti decadono d'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ nonché i soggetti che ricoprono incarichi negli organi di altre leghe o svolgano per esse funzioni dirigenziali o di consulenza.
- 7. I membri del Consiglio decadono in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; i membri diversi dagli indipendenti decadono altresì se nel corso del mandato perdono il ruolo di Presidente o di consigliere delegato o di azionista di riferimento di Società Associata. Essi decadono

altresì se la società cui appartengono cessa di far parte della Lega Serie A. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio entro sette giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio. I membri del Consiglio decadono, inoltre, se, senza giustificato motivo non partecipano (i) ad almeno il 50% delle riunioni di un esercizio sociale, o (ii) a tre riunioni consecutive del Consiglio.

8. In caso (i) di impossibilità permanente o di lungo periodo a esercitare utilmente le funzioni, (ii) di rinuncia, (iii) di revoca o di decadenza, comunque accertata, dell'Amministratore Delegato, il Presidente (o, in caso di impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ordine) convoca senza indugio l'Assemblea per attivare il procedimento di individuazione di altro soggetto che possa ricoprire la funzione, attraverso eventualmente il conferimento di relativo mandato a Società di head hunting, con contestuale fissazione del termine entro il quale quel mandato deve essere adempiuto. Entro cinque giorni dalla ricezione del/i nominativo/i, convoca l'Assemblea per l'elezione sostitutiva.

In caso (i) di impossibilità permanente o di lungo periodo ad esercitare utilmente le funzioni, (ii) di rinuncia, (iii) di revoca o di decadenza, comunque accertata, del Presidente, l'Amministratore Delegato (o, in caso di impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ordine) convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione sostitutiva. Quando il caso precedente (impossibilità permanente, revoca, rinuncia o decadenza) riguardi il Vice Presidente, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato per l'elezione sostitutiva del consigliere. La stessa attività va svolta quando, per le ragioni predette, vengano meno i Consiglieri.

I nuovi eletti rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso.

9. Se viene a cessare contestualmente la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero Consiglio. In tale ipotesi bisogna procedere senza indugio con la richiesta di convocazione dell'Assemblea, ad opera del Consiglio decaduto e dei suoi organi delegati o, qualora non presenti o non tempestivi, dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio decaduto può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Resta inteso che se viene a cessare l'intero Consiglio, o questo per qualsiasi ragione non può operare o non è legittimato ad operare, spetta al Collegio dei Revisori l'ordinaria amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.9 dello Statuto Federale.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. La convocazione indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata via P.E.C. ai componenti il Consiglio, al Direttore Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori e ai Consiglieri Federali. La comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con preavviso di almeno tre giorni liberi prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

11. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
12. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Lega Serie A o in altro luogo nel territorio italiano anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto. In ogni caso, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori.
13. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione scelto fra un dipendente o collaboratore designato dal Presidente del Consiglio; il verbale è depositato presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento della relativa riunione.
14. Le delibere adottate devono essere trasmesse via P.E.C. dalla Lega Serie A alle Società Associate entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.
15. Il Consiglio, inoltre, deve preparare la documentazione di supporto relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di permettere alle Società Associate di assumere consapevolmente le delibere di competenza dell'Assemblea.

Art. 11 - Il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Vice Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega Serie A; egli presiede l'Assemblea e il Consiglio; cura i rapporti, di competenza della Lega Serie A, con gli organismi calcistici e con le istituzioni statali e internazionali. Il Presidente, inoltre, con riferimento alle materie di sua competenza, attua le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio e dall'Assemblea. Egli partecipa al Consiglio Federale di diritto e esercita le altre attribuzioni previste nel presente Statuto – Regolamento.
2. L'Amministratore Delegato riporta al Consiglio di Lega Serie A. Gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per conseguire gli scopi sociali, a eccezione di quelli riservati all'Assemblea e al Consiglio, fermi restando i limiti di spesa risultanti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. In particolare, competono all'Amministratore Delegato le funzioni generali e amministrative della Lega Serie A, necessarie e utili sia per la generale sia per la corrente attività di conduzione della stessa. Sovrintende e indirizza l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega Serie A, ne dirige il personale, ne predispone il bilancio preventivo e consuntivo, ne dirige le attività economiche e commerciali. Si avvale nell'esercizio delle sue funzioni di un Direttore Generale. L'attività dell'Amministratore Delegato, in relazione agli impegni di spesa, si articola nei limiti di, e in coerenza con, quanto previsto dal presente Statuto-Regolamento e dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, salvo diversa specifica autorizzazione del Consiglio.
3. Le funzioni e i poteri del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle e nei casi di sua decadenza, revoca o dimissioni, sono svolte dal Vice Presidente fino ad elezione del nuovo Presidente.

4. Le funzioni dell'Amministratore Delegato, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle e nei casi di sua decadenza, revoca o dimissioni, possono essere svolte, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal Presidente, fino alla sostituzione dell'Amministratore Delegato, che dovrà intervenire nel più breve tempo possibile.
5. Ferme le previsioni del comma 2 di questo articolo, l'Amministratore Delegato riferisce comunque al Consiglio e al Collegio dei Revisori, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Lega Serie A.

Art. 12 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio su proposta dell'Amministratore Delegato di cui è il primo collaboratore. Il Direttore Generale è revocato dal ruolo di consigliere ad opera dell'Assemblea; il Direttore Generale ha le funzioni di direzione per la gestione ordinaria della Lega Serie A e opera secondo le strategie e con la supervisione dell'Amministratore Delegato, al quale risponde.
2. Il Direttore Generale in particolare cura la gestione amministrativa e del personale, nonché gli affari legali della Lega Serie A e le attività relative all'organizzazione e al funzionamento delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio e all'Assemblea quando queste lo richiedano.
3. Il Direttore Generale è soggetto alle medesime incompatibilità previste per il Consiglio e per i consiglieri indipendenti.
4. Il Direttore Generale percepisce, oltre al rimborso delle spese documentate connesse all'espletamento della funzione, un compenso fissato dal Consiglio su proposta dell'Amministratore Delegato.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione

1. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti, che devono tutti possedere i requisiti previsti per i sindaci di società di capitali. Essi rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito. Le elezioni del nuovo Collegio dei Revisori, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi – in ogni caso – almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
2. Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori, e se eletti decadono d'ufficio, coloro che svolgono qualunque altra funzione, diretta o indiretta, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche, di Società Associate, degli azionisti di riferimento e delle controllate delle Società Associate, del gruppo di appartenenza delle Società Associate, di altra Lega professionistica o si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

3. I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea.
4. In caso di impossibilità permanente o di lungo periodo ad esercitare utilmente le funzioni, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei revisori supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori. I nuovi nominati decadono insieme a quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal revisore più anziano per età.
5. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dal primo comma dell'art. 2403 del cod. civ. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Collegio dei Revisori deve riferire all'Assemblea sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.
7. Il controllo contabile è affidato a una Società di Revisione scelta tra le primarie società di revisione. L'incarico di revisione legale dei conti ha la durata di un quadriennio olimpico. In caso di cessazione dall'incarico della Società di Revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio convoca senza indugio l'Assemblea per il conferimento del nuovo incarico.

Art. 14 – Incompatibilità degli indipendenti

1. I tre membri indipendenti e il Direttore Generale prima dell'atto di accettazione della carica, che dovrà intervenire entro 15 giorni dall'Assemblea, devono dimettersi dalle cariche di amministratori e comunque dalle cariche gestionali ricoperte nelle Società Associate, così come devono interrompere ogni rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, loro controllate, con loro azionisti di riferimento o con il gruppo di appartenenza, o con altra Lega professionistica, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 10, comma 1, relativamente alla figura del Presidente.

Art. 14 bis – I Consiglieri Federali

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC. La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC, almeno 40 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it
2. I candidati alla carica di consigliere federale, ferme le incompatibilità previste dallo statuto federale, devono:

- a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
 - b) essere in possesso dei requisiti fissati dal CONI per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri Federali;
 - c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto Federale per i consiglieri federali.
3. La elezione dei due consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
 4. In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei consiglieri federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.
 5. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella assemblea della Lega. In tal caso la candidatura alla Segreteria federale della FIGC dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Per le votazioni è possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica quanto previsto dal comma 4.

Art. 15 - Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega Serie A

1. Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega Serie A sono portate tempestivamente a conoscenza delle Società Associate a mezzo di comunicato ufficiale o di P.E.C.

Art. 16 - Gli Uffici

1. La gestione operativa della Lega Serie A è assicurata dal personale degli Uffici, i quali non possono svolgere altre attività lavorative retribuite a favore di terzi, salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio.

*** **

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 17 – Bilancio preventivo e bilancio d'esercizio

1. La gestione della Lega Serie A è suddivisa in esercizi che hanno inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno successivo.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio provvede alla redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché alle conseguenti formalità. Inoltre, comunica il bilancio con la relativa relazione al Collegio dei Revisori e alla Società di Revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve deliberarlo.
3. I bilanci devono essere pubblicati sul sito internet della Lega Serie A in apposita sezione e devono restare depositati in copia nella sede della Lega Serie A, insieme con le relazioni del Consiglio, del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve deliberarlo e finché sia approvato. Le Società Associate possono prenderne visione.
4. Ciascun bilancio di esercizio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura del relativo esercizio ovvero entro centottanta giorni, previa comunicazione alla F.I.G.C., qualora lo richiedano particolari esigenze, le quali devono essere motivate dal Consiglio nella relativa relazione sulla gestione.
5. Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro il mese di giugno della stagione sportiva precedente a quella cui si riferisce.
6. Il bilancio deve essere sottoposto tempestivamente alla F.I.G.C dopo l'approvazione, corredato dalla relazione della Società di Revisione, anche per quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto Federale.

Art. 18 - Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. *Paracadute*

1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:
 - a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;
 - b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;
 - c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;
 - d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;

- e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;
 - f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei *diritti audiovisivi*;
 - g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;
 - h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;
 - i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;
 - l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.
2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.
3. Con riferimento al cosiddetto *paracadute*, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:

Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.

1. Definizioni:

Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):

- "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A.

- "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C.

- “Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.
- “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.
- “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo.

2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”:

Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:

- a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni;
- a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni;
- a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni.

Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.

Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.

Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:

- (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.

- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.

- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.

- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

L'ammontare complessivo del *paracadute* sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.

4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.

Art. 19 - Adempimenti amministrativi e contabili

1. Il Consiglio ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle Società Associate al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. Le Società Associate sono tenute ad inviare alla Lega Serie A nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio i propri bilanci.
3. I controlli sugli atti e sulla gestione delle Società Associate sono effettuate dalla F.I.G.C. ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.
4. Le Società Associate sono tenute a depositare entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso la Lega Serie A, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati.

All'atto del deposito, la Lega Serie A provvede all'asseverazione della data che è automatica in caso di invio a mezzo PEC. I contratti e gli accordi devono essere compilati e trasmessi secondo le modalità previste dalla F.I.G.C.

5. La Lega Serie A esamina gli accordi tra le Società Associate ed i contratti tra le Società Associate ed i tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
6. Per il recupero delle somme dovute dalle Società Associate alla F.I.G.C., alle altre Società Associate ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega Serie A è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C. a effettuare prelievi su qualsiasi provento spettante alle Società Associate inadempienti.
7. La Lega Serie A è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

Art. 20 - Adempimenti economico-finanziari delle Società Associate

1. Le Società Associate ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A per le quali è previsto tale adempimento devono provvedere al versamento a favore della Lega Serie A della tassa di iscrizione, nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio.
2. Le Società Associate devono provvedere al versamento alla Lega Serie A delle somme di cui all'art. 18, primo comma, del presente Statuto - Regolamento.
3. Ogni Società Associata deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega Serie A e degli Organi di controllo della F.I.G.C., nonché della Procura Federale.
4. Sanzioni per gli inadempienti. Il Consiglio delibera la segnalazione delle Società Associate e dei loro dirigenti responsabili agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano colpevoli delle seguenti inadempienze:
 - a. ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega Serie A, e per il quale la Lega Serie A stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;
 - b. violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 19 del presente Statuto - Regolamento.

Art. 21 - Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega Serie A

1. Le Società Associate non possono apporre sugli indumenti da gioco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega Serie A volta

esclusivamente alla verifica del rispetto dei regolamenti applicabili. I contratti promo pubblicitari devono comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

2. Il Consiglio ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega Serie A e alla loro immagine, ogni diritto di utilizzazione della quale spetta esclusivamente alla Lega Serie A.

*** **

TITOLO IV

L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

Art. 22 - Stagione sportiva

La stagione sportiva ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 23 - Ordinamento del Campionato

1. L'ordinamento del Campionato di Serie A e i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dalle norme federali.

Art. 24 - Competizioni agonistiche obbligatorie organizzate dalla Lega Serie A

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie sono:
 - Campionato di Serie A;
 - Supercoppa di Lega;
 - Campionato Primavera;
 - Supercoppa Primavera;
 - Coppa Italia;
 - Coppa Italia Primavera.
 - Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 58 delle N.O.I.F.

Art. 25 - Gare ufficiali

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
 - a) di Campionato di Serie A;
 - b) di Coppa Italia;
 - c) di Supercoppa di Lega;
 - d) le gare relative a manifestazioni U.E.F.A. e F.I.F.A.
2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega Serie A ai sensi del comma 1 dell'art. 24.

Art. 26 - Il pallone ufficiale della Lega Serie A

1. Tutte le gare di cui agli articoli 24 e 25 si disputano con un pallone ufficiale della Lega

Serie A.

2. Le Società Associate devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il pallone ufficiale.

Art. 27 - Rimborso spese per gare non disputate o interrotte. Sanzioni.

1. La Società Associata che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega Serie A ed all'altra Società Associata, via P.E.C., entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
2. Il Consiglio stabilisce, con criterio di equità, l'entità delle sanzioni pecuniarie da irrogarsi, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società Associate che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare del Campionato di Serie A.
3. La rinuncia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle N.O.I.F.
4. Il Consiglio stabilisce, con criterio di equità, se devono essere irrogate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società Associate che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare amichevoli, di Coppa Italia o di Supercoppa di Lega, e ne determina l'eventuale entità.

Art. 28 - Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, nonché gare di cui all'art. 57 delle N.O.I.F.

1. Gli incassi relativi alle gare di Coppa Italia e Supercoppa di Lega, nonché quelle che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le quote e le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
2. Le ripartizioni degli incassi relativi alle gare di Coppa Italia disputate tra società associate a Leghe diverse sono oggetto di convenzione.

Art. 29 - Calendari delle competizioni ufficiali

1. Il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È peraltro in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le Società Associate che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. possono richiedere al Presidente della Lega Serie A l'anticipazione o la posticipazione delle proprie gare di Campionato in conformità ai criteri stabiliti annualmente dal

Consiglio.

4. La richiesta della Società Associata interessata deve essere formulata per iscritto almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato e il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

Art. 30 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
 - a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dal direttore di gara in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
 - b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A o di altre competizioni internazionali alle quali le Società Associate sono state autorizzate a partecipare;
 - c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi, il Presidente o l'Amministratore Delegato provvedono a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento;
 - d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
3. Per le gare interrotte, le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due Società Associate, o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
 - a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto del direttore di gara;
 - b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

- ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.
5. Per le gare annullate il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.
 6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla Società Associata ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La Società Associata ospitante deve inoltre versare le percentuali eventualmente spettanti alla Società Associata ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.
 7. Il Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega Serie A stessa si svolgano a porte chiuse.
 8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a rendere disponibile un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

Art. 31 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le Società Associate che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi oltre all'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali Società Associate si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle N.O.I.F. e dal presente Statuto - Regolamento.
2. Il Consiglio, quando ritenga che il ritiro di una Società Associata da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della Società Associata interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Art. 32 - Tornei organizzati dalle Società Associate

1. Le Società Associate che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei coppe od altri premi devono presentare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo regolamento alla Lega Serie A per l'approvazione.
2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega Serie A. Il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.
3. Le Società Associate che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega Serie A, l'invio degli arbitri e degli assistenti.

Art. 33 - Gare amichevoli, gare di allenamento

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega Serie A almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse. Nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, si tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia delle Società Associate.
2. La Società Associata ospitante deve richiedere, tramite la Lega Serie A, l'invio del direttore di gara e degli assistenti.
3. La Lega Serie A, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 del presente articolo, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia.
4. Le Società Associate in trasferta per gare di Campionato o di Coppa Italia non possono disputare, se non hanno ottenuto il preventivo benestare della Società Associata ospitante, gare amichevoli in località distanti meno di 100 km, calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di Campionato o di Coppa Italia.
5. Le Società Associate non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare di Campionato di Serie A e B o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega Serie A.
6. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta del direttore di gara e degli assistenti.
7. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

Art. 34 - Gare con squadre estere, gare all'estero

1. Le Società Associate che intendono disputare gare amichevoli con squadre estere

devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega Serie A, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno 10 (dieci) giorni, o nell'eventuale maggior termine previsto dai Regolamenti Internazionali, prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega Serie A. Questo provvede ad inoltrarla alla F.I.G.C., corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della Società Associata richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega Serie A entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le Società Associate che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., con l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.

2. Le Società Associate devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega Serie A, l'invio degli arbitri e degli assistenti.
3. Le Società Associate che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 35 - Squadre rappresentative

1. Il Consiglio promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative delle Leghe a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le Società Associate sono tenute a porre a disposizione della Lega Serie A i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 36 - Norme generali per l'attività

1. I calciatori tesserati per le Società Associate non possono, senza il nulla-osta della Lega Serie A e della Società Associata di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le Società Associate non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società, o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.

Art. 37 - Assicurazione per gli stadi

1. Le Società Associate sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante

dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio fissa i massimali di polizza.

Art. 38 - I campi di gioco

1. I campi di gioco delle Società Associate sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di gioco, delle N.O.I.F., delle licenze nazionali FIGC, nonché alle disposizioni che seguono.
2. Presso la Lega Serie A è operante un organismo consultivo ed ispettivo nominata dal Consiglio, su proposta dell'Amministratore Delegato, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega Serie A sottopone i campi di gioco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite l'organismo di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società Associate dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le Società Associate devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.
5. Le Società Associate devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di gioco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato in conformità alle norme federali vigenti.
6. Le Società Associate ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione del direttore di gara e degli assistenti un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
7. Le Società Associate hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

Art. 39 - Persone ammesse nel recinto di gioco

1. Durante lo svolgimento delle gare devono essere presenti nel recinto di gioco, per ciascuna delle due Società Associate:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente munito di tessera rilasciata dagli Uffici per la stagione sportiva in corso;
 - b) un medico sociale tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico;
 - c) un operatore sanitario ausiliario tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico.
2. Deve essere altresì presente nel recinto di gioco il dirigente addetto agli ufficiali di gara, designato dalla Società Associata ospitante, munito di tessera valida per la stagione sportiva in corso.

3. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitata non è obbligatoria per le gare di Campionati e tornei minori, organizzati dalla Lega Serie A.
4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di gioco per ciascuna delle due Società Associate:
 - a) il tecnico responsabile, tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la Società Associata lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
 - b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti;
 - c) gli occupanti la "*panchina aggiuntiva*" di cui all'art. 66, comma 1 bis, delle N.O.I.F.
5. Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulle rispettive panchine. Esse possono accedere al terreno di gioco soltanto se invitate dal direttore di gara o con il suo consenso.
6. È in facoltà del direttore di gara allontanare dal recinto di gioco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.
7. Sono in ogni caso ammessi nel recinto di gioco: a. i raccattapalle; b. gli operatori radio-televisivi e i fotografi accreditati; c. il personale con funzioni strettamente connesse all'organizzazione della gara; d. gli addetti della Sicurezza Pubblica, i VVFF e gli operatori di Pronto Soccorso.

Art. 40 - DISPOSIZIONI FINALI

Osservanza dei Regolamenti

1. Le Società Associate e i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti e del presente Statuto - Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto - Regolamento, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Statuto - Regolamento in materia amministrativa ed agonistica sono stabilite dal Consiglio, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle Società Associate a mezzo di comunicati ufficiali.
4. Le modifiche apportate al presente Statuto - Regolamento non hanno efficacia retroattiva; le deliberazioni dell'Assemblea assunte prima dell'efficacia delle disposizioni di modifica dello Statuto - Regolamento possono essere revocate e modificate solo con applicazione delle disposizioni statutarie vigenti al momento della loro adozione, quanto al regime di competenza e di quorum costitutivo e deliberativo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- viste le modifiche all'art. 18 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche all'art. 18 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.</p> <p style="text-align: center;">Paracadute</p> <p>1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:</p> <p>a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;</p> <p>b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;</p> <p>c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;</p> <p>d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;</p> <p>e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;</p> <p>f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei <i>diritti audiovisivi</i>;</p> <p>g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;</p> <p>h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;</p> <p>i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;</p> <p>l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.</p> <p>2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi.</p> <p style="text-align: center;">Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

<p>diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.</p> <p>3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:</p> <p>Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.</p> <p>1. Definizioni:</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A. - "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - "Società di fascia B": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine 	<p>3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme:</p> <p>Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.</p> <p>1. Definizioni:</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Paracadute retrocesse": nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle "Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva"), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A. - "Società di fascia A": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - "Società di fascia B": sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine
--	--

<p>della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. <p>2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”: Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. <p>Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.</p> <p>Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.</p> <p>Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al 	<p>della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. <p>2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”: Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. <p>Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.</p> <p>Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.</p> <p>Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al
---	---

<p>termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.</p> <p>- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione</p>	<p>termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.</p> <p>[L'Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall'articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l'erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.]</p> <p>- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione</p>
---	--

<p>del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.</p>	<p>del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.</p> <p>3-bis Disciplina della commercializzazione dei “Diritti Individuali”</p> <p>La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall’articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all’art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono.</p> <p>A. Definizioni.</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023; - “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi. - “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi. <p>B. Modalità della commercializzazione.</p> <p>La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente;
--	--

ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza.

In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell'art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni.

C. Criteri di ripartizione.

A fronte della commercializzazione, in Italia e all'estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute:

i) un importo pari all'un per cento (1%) di tali risorse per i Diritti Ancillari;

ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente.

C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029.

Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").

CLUB 2022/23	CLUSTER
Juventus	14,55 %
Inter	14,00 %
Milan	14,00 %
Napoli	9,00 %
Roma	8,00 %
Lazio	8,00 %
Atalanta	5,00 %
Fiorentina	3,75 %
Torino	3,25 %
Bologna	3,15 %
Sampdoria	3,15 %
Udinese	3,15 %
Hellas Verona	2,50 %
Sassuolo	2,50 %
Cremonese	1,00 %
Empoli	1,00 %
Lecce	1,00 %
Monza	1,00 %
Salernitana	1,00 %
Spezia	1,00 %
	100,00 %

Le neopromosse:

a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;

b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva, A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue:

a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%;

b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione.

Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto.

Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde.

C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive.

A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo.

D. Approvazione da parte delle neopromosse. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la

	<p>presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto.</p>
<p>4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.</p>	<p>4. INVARIATO</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 29 luglio 2024;
- vista la modifica all'art. 18, comma 3bis, dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 18, comma 3bis dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:</p> <p>a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;</p> <p>b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;</p> <p>c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;</p> <p>d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;</p> <p>e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;</p> <p>f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei <i>diritti audiovisivi</i>;</p> <p>g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;</p> <p>h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;</p> <p>i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;</p> <p>l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. INVARIATO</p>

<p>2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme: Disciplina del “Paracadute retrocesse” con decorrenza 1° LUGLIO 2018.</p> <p>1. Definizioni: Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Paracadute retrocesse”: nell’ambito della mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - “Società di fascia B”: sono le società che 	<p>3. INVARIATO</p>

<p>retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. <p>2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”: Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna “Società di fascia A “un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B “un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C “un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. <p>Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte.</p> <p>Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.</p> <p>Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:</p>	
--	--

<p>- (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipienda nella misura del 40% dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell'ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B.</p> <p>[L'Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall'articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l'erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.]</p> <p>- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per</p>	
--	--

<p>l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.</p> <p>- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che</p>	
---	--

<p>retrocederanno in Serie B.</p> <p>3-bis Disciplina della commercializzazione dei “Diritti Individuali”</p> <p>La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall’articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all’art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono.</p> <p>A. Definizioni.</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023; - “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi. - “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi. <p>B. Modalità della commercializzazione.</p> <p>La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli:</p> <p>i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per</p>	<p>3-bis Disciplina della commercializzazione dei “Diritti Individuali”</p> <p>La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall’articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all’art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono.</p> <p>A. Definizioni.</p> <p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023; - “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi. - “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi. <p>B. Modalità della commercializzazione.</p> <p>La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli:</p> <p>i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per</p>
---	---

<p>l'Intermediario Indipendente; ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza. In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell'art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni. C. Criteri di ripartizione. A fronte della commercializzazione, in Italia e all'estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute: i) un importo pari all'un per cento (1%) di tali risorse per i Diritti Ancillari; ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente. C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029. Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").</p>		<p>l'Intermediario Indipendente; ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza. In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell'art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni. C. Criteri di ripartizione. A fronte della commercializzazione, in Italia e all'estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute: i) un importo pari all'un per cento (1%) di tali risorse per i Diritti Ancillari; ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente. C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029. Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").</p>	
CLUB 2022/23	CLUSTER	CLUB 2022/23	CLUSTER
Juventus	14,55 %	Juventus	14,55 %
Inter	14,00 %	Inter	14,00 %
Milan	14,00 %	Milan	14,00 %
Napoli	9,00 %	Napoli	9,00 %
Roma	8,00 %	Roma	8,00 %
Lazio	8,00 %	Lazio	8,00 %
Atalanta	5,00 %	Atalanta	5,00 %
Fiorentina	3,75 %	Fiorentina	3,75 %
Torino	3,25 %	Torino	3,25 %
Bologna	3,15 %	Bologna	3,15 %
Sampdoria	3,15 %	Sampdoria	3,15 %
Udinese	3,15 %	Udinese	3,15 %
Hellas Verona	2,50 %	Hellas Verona	2,50 %
Sassuolo	2,50 %	Sassuolo	2,50 %
Cremonese	1,00 %	Cremonese	1,00 %
Empoli	1,00 %	Empoli	1,00 %
Lecce	1,00 %	Lecce	1,00 %
Monza	1,00 %	Monza	1,00 %
Salernitana	1,00 %	Salernitana	1,00 %
Spezia	1,00 %	Spezia	1,00 %
	100,00 %		100,00 %

<p>Le neopromosse:</p> <p>a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;</p> <p>b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue:</p> <p>a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%;</p> <p>b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione. Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto.</p> <p>Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde.</p> <p>C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9</p>	<p>Le neopromosse:</p> <p>a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;</p> <p>b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva.</p> <p>Le società Cagliari e Genoa, neopromosse nella stagione sportiva 2023/2024, sono inserite per la stagione sportiva 2024/2025 nel cluster 2,50% della Tabella.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue:</p> <p>a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%;</p> <p>b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione. Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto.</p> <p>Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde.</p> <p>C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9</p>
--	--

<p>gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo.</p> <p>D. Approvazione da parte delle neopromosse.</p> <p>Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto.</p> <p>4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.</p>	<p>gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo.</p> <p>D. Approvazione da parte delle neopromosse.</p> <p>Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto.</p> <p>4. INVARIATO</p>
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A

Il Consiglio Federale

- vista la modifica all'art. 14bis, commi 1 e 3 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 14bis, commi 1 e 3 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 14 bis – I Consiglieri Federali</p> <p>1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime tre consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC. La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC, almeno 40 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it</p> <p>2. I candidati alla carica di consigliere federale, ferme le incompatibilità previste dallo statuto federale, devono:</p> <p>a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti fissati dal CONI per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri Federali;</p> <p>c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto Federale per i consiglieri federali.</p> <p>3. La elezione dei due consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 bis – I Consiglieri Federali</p> <p>1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esprime quattro consiglieri federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC. La candidatura a consigliere federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale della FIGC, almeno 40 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. La elezione dei tre consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.</p>

<p>4. In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei consiglieri federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella assemblea della Lega. In tal caso la candidatura alla Segreteria federale della FIGC dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della assemblea, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. Per le votazioni è possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica quanto previsto dal comma 4.</p>	<p>5. INVARIATO</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 ottobre 2025;
- viste le modifiche allo Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche allo Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

STATUTO LEGA CALCIO SERIE A

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">LA LEGA SERIE A E LE SOCIETÀ ASSOCIATE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 - Natura e attribuzioni</p> <p>1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: Lega Serie A) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: Società Associate).</p> <p>2. La Lega Serie A, quale associazione di categoria di società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dal presente Statuto - Regolamento e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle Società Associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza della F.I.G.C.</p> <p>3. In particolare, la Lega Serie A:</p> <p>a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle Società Associate, rappresentandole nei casi</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">LA LEGA SERIE A E LE SOCIETÀ ASSOCIATE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 - Natura e attribuzioni</p> <p>1. La «Lega Calcio Serie A» (di seguito: Lega Serie A) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: Società Associate).</p> <p>(Norma di programma) La Lega Calcio Serie A avvia il procedimento di riconoscimento giuridico che dovrà essere eventualmente deliberato entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma di programma.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p>

<p>consentiti dalla legge e dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; può svolgere attività commerciale nei limiti di quanto di sua competenza, e senza interferire con i diritti individuali delle Società Associate;</p> <p>b. organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera 1, la Supercoppa Primavera;</p> <p>c. organizza la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera;</p> <p>d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari;</p> <p>e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radiocronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;</p> <p>f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi;</p> <p>g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;</p> <p>h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle Società Associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;</p> <p>i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;</p> <p>j. rappresenta le Società Associate nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;</p> <p>k. commercializza, ai sensi della disciplina applicabile alla data di adozione del presente Statuto – Regolamento, e in forza di mandato, i diritti audiovisivi collettivi relativi a competizioni da essa organizzate;</p>	
---	--

<p>l. rappresenta le Società Associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola Società, con i terzi;</p> <p>m. detta norme di gestione delle Società Associate, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle Società stesse;</p> <p>n. rappresenta le Società Associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo, ivi compresi quelli di natura sindacale di categoria.</p> <p>4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Serie A si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo il presente Statuto - Regolamento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. Le entrate della Lega Serie A sono costituite da:</p> <p>a) le eventuali tasse di iscrizione al campionato che le Società Associate, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;</p> <p>b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega Serie A;</p> <p>c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle Società Associate dagli Organi della Giustizia Sportiva aventi sede presso la Lega Serie A;</p> <p>d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega Serie A;</p> <p>e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari appartenenti alla Lega Serie A;</p> <p>f) la quota residua, ove esistente e ove prevista dalla legge, dei proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei <i>diritti audiovisivi</i>;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p style="text-align: center;">Entrate della Lega Serie A. Principi per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Paracadute. Diritti Individuali.</p> <p>1. INVARIATO</p>

<p>g) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti collettivi, quali quelli relativi al pallone della Lega Serie A;</p> <p>h) i ricavi conseguenti a eventi organizzati direttamente dalla Lega Serie A, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;</p> <p>i) i proventi derivanti dalla eventuale Convenzione stipulata con la F.I.G.C. per lo scambio di servizi;</p> <p>l) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dal presente Statuto - Regolamento o dall'Assemblea.</p> <p>2. I proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e le altre risorse economiche collettive, previa identificazione di queste ultime, saranno ripartiti e assegnati dall'Assemblea (a) per la stagione sportiva 2017/2018 secondo le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento; (b) a far data dal 1° luglio 2018 tenendo in particolare conto (i), l'incremento della quota da suddividersi in parti uguali tra le venti Società Associate partecipanti al campionato di Serie A e (ii) l'attribuzione di un maggior peso a criteri meritocratici basati sui risultati sportivi, il tutto rispetto a quanto stabilito dalla delibera di ripartizione del 25 novembre 2016 in vigore per il biennio 2016-2018.</p> <p>3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme: Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.</p> <p>1. Definizioni: Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto): - "Paracadute retrocesse": nell'ambito della</p>	<p>2. INVARIATO</p> <p>3. Con riferimento al cosiddetto <i>paracadute</i>, per la stagione sportiva 2017/2018 restano ferme le previsioni in vigore alla data di approvazione del presente Statuto-Regolamento, mentre a far data dal 1° luglio 2018 si applicano le seguenti norme: Disciplina del "Paracadute retrocesse" con decorrenza 1° LUGLIO 2018.</p> <p>1. Definizioni: Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto): - "Paracadute retrocesse": è il totale delle quote</p>
--	--

<p>mutualità verso le categorie inferiori, è il totale delle quote attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - “Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. <p>2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”: Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna “Società di fascia A” “un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B” “un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C” “un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. <p>Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la</p>	<p>attribuite ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Società di fascia A”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C. - “Società di fascia B”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società di fascia C”: sono le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. - “Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva”: sono le società la cui retrocessione venisse determinata dall’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta da illecito sportivo. <p>2. Determinazione del “Paracadute retrocesse”: Al “Paracadute retrocesse” viene destinato, in ciascuna stagione sportiva, l’ammontare di 60 (sessanta) milioni di euro, da distribuire secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna “Società di fascia A” “un importo pari ad euro 10 (dieci) milioni; - a ciascuna “Società di fascia B” “un importo pari ad euro 15 (quindici) milioni; - a ciascuna “Società di fascia C” “un importo pari ad euro 25 (venticinque) milioni. <p>Nel caso in cui, in una stagione sportiva, la</p>
---	--

<p>somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte. Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.</p> <p>Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B. <p>[L’Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall’articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l’erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.]</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell’ammissione della società percipiendola al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 	<p>somma delle suddette singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” ecceda l’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, le quote spettanti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotte. Nel caso in cui, viceversa, in una stagione sportiva, la somma delle singole quote spettanti agli aventi diritto al “Paracadute retrocesse” sia inferiore all’ammontare complessivo di euro 60 (sessanta) milioni, la somma residua (di seguito: “Paracadute residuo”) andrà ad alimentare il fondo “Paracadute retrocesse” relativo alla stagione sportiva successiva fino all’ammontare massimo di 75.000.000 euro costituito tale ammontare massimo dalla base di 60.000.000 euro più l’eventuale incremento, e così di stagione sportiva in stagione sportiva.</p> <p>Restano in vigore le seguenti modalità di maturazione ed erogazione del Paracadute retrocesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Prima quota) il Paracadute è erogato per ciascuna società percipiendola nella misura del 40% dell’ammontare complessivo determinato ai sensi del presente articolo il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, ferme le condizioni risolutive della mancata ammissione al campionato di Serie B e/o partecipazione effettiva al campionato di Serie B. <p>[L’Assemblea del 24 maggio 2023 ha deliberato: in deroga alla scadenza prevista dall’articolo 18 comma 3 punto 2 dello Statuto della Lega Serie A, e con la finalizzazione del pagamento degli stipendi lordi dei calciatori, di anticipare l’erogazione della Prima quota del Paracadute retrocesse 2022-23 a partire dalla data 26 maggio 2023.]</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell’ammissione della società percipiendola al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15
--	--

<p>giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.</p> <p>3-bis Disciplina della commercializzazione dei "Diritti Individuali"</p> <p>La Lega Serie A, in forza di mandato da parte delle singole Società, fermo quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 e fermo quanto previsto all'art. 4 comma 2 del Decreto L.gs 9/2008 in merito al diritto di reciprocità, commercializza, in forma centralizzata unitamente ai diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A, i Diritti Individuali – come infra definiti – di titolarità delle Società mandanti nei contenuti, nei termini ed alle condizioni che seguono.</p> <p>A. Definizioni.</p>	<p>giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.</p> <p>- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.</p> <p>- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.</p> <p>L'ammontare complessivo del paracadute sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.</p> <p>3-bis INVARIATO</p>
--	--

<p>Nel testo che segue i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Diritti Ancillari”: tutti i diritti di titolarità delle singole Società inclusi negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente così come approvati dall’Assemblea con delibera in data 16 maggio 2023; - “Archivio Corrente” il diritto di titolarità delle singole Società di concedere in licenza il diritto di comunicare al pubblico e distribuire le immagini di archivio degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte del giorno di disputa di ciascun evento, limitatamente alle immagini di archivio della Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, esclusivamente ai licenziatari assegnatari dei diritti audiovisivi collettivi relativi alla trasmissione integrale in diretta degli eventi. - “Diritti Individuali”: i “Diritti Ancillari” e l’”Archivio Corrente”, unitamente intesi. <p>B. Modalità della commercializzazione.</p> <p>La commercializzazione dei Diritti Individuali da parte della Lega Serie A avviene in via non esclusiva, con effetto dal 1° luglio 2024, e solamente includendoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) quanto all’Italia, negli Inviti per Operatori della comunicazione e per l’Intermediario Indipendente; ii) quanto al resto del Mondo, nei relativi contratti di licenza. <p>In ogni caso è esclusa ogni commercializzazione dei Diritti Individuali in caso di distribuzione dei diritti audiovisivi collettivi ai sensi dell’art. 13, Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni.</p> <p>C. Criteri di ripartizione.</p> <p>A fronte della commercializzazione, in Italia e all’estero, di tutti i diritti audiovisivi collettivi, come integrati con i Diritti Individuali, la Lega Serie A prededurrà a monte delle risorse complessive lorde così ottenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) un importo pari all’un per cento (1%) di tali 	
---	--

risorse per i Diritti Ancillari;
ii) un importo pari al quattro per cento (4%) di tali risorse per l'Archivio Corrente.

C1) Stagioni sportive a partire dalla 2024/2025 e fino alla 2028/2029.

Tale importo percentuale complessivo pari al 5% delle risorse complessive lorde sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva dalla 2024/2025 alla 2028/2029 inclusa, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo le percentuali attribuite a ciascuna Società secondo seguente la tabella (di seguito: "Tabella").

CLUB 2022/23	CLUSTER
Juventus	14,55 %
Inter	14,00 %
Milan	14,00 %
Napoli	9,00 %
Roma	8,00 %
Lazio	8,00 %
Atalanta	5,00 %
Fiorentina	3,75 %
Torino	3,25 %
Bologna	3,15 %
Sampdoria	3,15 %
Udinese	3,15 %
Hellas Verona	2,50 %
Sassuolo	2,50 %
Cremonese	1,00 %
Empoli	1,00 %
Lecce	1,00 %
Monza	1,00 %
Salernitana	1,00 %
Spezia	1,00 %
	100,00 %

Le neopromosse:

a) nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite nel cluster 1%;

b) nel caso in cui non abbiano partecipato ad almeno 1 Campionato di Serie A nelle ultime sette (7) stagioni sportive, sono inserite in un nuovo cluster pari a 0.5% per la prima stagione sportiva di Serie A e nel cluster 1% a partire dalla stagione sportiva successiva.

<p>Le società Cagliari e Genoa, neopromosse nella stagione sportiva 2023/2024, sono inserite per la stagione sportiva 2024/2025 nel cluster 2,50% della Tabella.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, le sei società in cluster 1% della Tabella e le neopromosse che abbiano partecipato per almeno due (2) stagioni sportive consecutive in Serie A dalla 2023/2024 inclusa cambiano cluster, secondo quanto segue:</p> <p>a) le sei società in cluster 1% della Tabella sono inserite in un nuovo cluster pari all'1,75%;</p> <p>b) le neopromosse, a condizione che abbiano partecipato ad almeno sei (6) Campionati su dieci (10) a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono inserite nel cluster 2,50% della Tabella o di appartenenza nell'ultima stagione sportiva della retrocessione.</p> <p>Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un eventuale residuo in eccesso non attribuibile ad alcuna Società, la Lega Serie A accantonerà tale importo a valere su eventuali successive necessità di esigenze in senso opposto.</p> <p>Qualora, all'esito della ripartizione secondo la Tabella, si determinasse un'eventuale carenza rispetto alle percentuali attribuite a ciascuna Società, la Lega Serie A, ove non vi fosse disponibilità già accantonata, coprirà tale carenza aumentando la prededuzione dalle risorse complessive lorde.</p> <p>C2) Stagioni sportive a partire dalla 2029/2030 e successive.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva 2029/2030, il predetto importo percentuale sarà ripartito, in ciascuna stagione sportiva, tra le Società partecipanti al relativo Campionato di Serie A secondo i criteri e le quote previste dal Dlgs 9 gennaio 2008 n. 9 e successive modificazioni ovvero dalla normativa vigente nel tempo.</p> <p>D. Approvazione da parte delle neopromosse.</p> <p>Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6.b.1 ciascuna società neopromossa in Serie A che non abbia già approvato la presente disciplina della commercializzazione dei Diritti Individuali avrà facoltà di aderire con apposita dichiarazione da depositare all'atto</p>	
--	--

<p>dell'associazione a norma dell'articolo 3 dello Statuto.</p> <p>4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>Art. 29 - Calendari delle competizioni ufficiali</p> <p>1. Il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A.</p> <p>2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È peraltro in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.</p> <p>3. Le Società Associate che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. possono richiedere al Presidente della Lega Serie A l'anticipazione o la posticipazione delle proprie gare di Campionato in conformità ai criteri stabiliti annualmente dal Consiglio.</p> <p>4. La richiesta della Società Associata interessata deve essere formulata per iscritto almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato e il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.</p>	<p>Art. 29 - Calendari delle competizioni ufficiali Recupero delle gare non iniziate o interrotte.</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2.1 Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare.</p> <p>2.2 Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale.</p> <p>2.3 Sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, il Comitato costituito dai membri indipendenti del Consiglio di Lega (Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere Indipendente • di seguito “Comitato dei Consiglieri indipendenti”) provvede a disporre la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.</p> <p>3. Su richiesta, presentata per iscritto nel termine perentorio di almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato, di una Società Associata che deve disputare gare a eliminazione diretta di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. e della F.I.F.A., il Comitato dei Consiglieri indipendenti può disporre l'anticipazione o la posticipazione delle gare di Campionato della Società associata richiedente.</p>

<p>Art. 30 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro</p> <p>1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:</p> <p>a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dal direttore di gara in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;</p> <p>b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A o di altre competizioni internazionali alle quali le Società Associate sono state autorizzate a partecipare;</p> <p>c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi, il Presidente o l'Amministratore Delegato provvedono a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento;</p> <p>d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.</p> <p>3. Per le gare interrotte, le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due Società Associate, o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.</p> <p>4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:</p> <p>a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento</p>	<p>Art. 30 - Recupero delle gare annullate. Gare a porte chiuse e in campo neutro</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p>
---	--

<p>dell'interruzione, come da referto del direttore di gara;</p> <p>b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:</p> <p>i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;</p> <p>ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;</p> <p>iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;</p> <p>iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;</p> <p>v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;</p> <p>vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.</p> <p>5. Per le gare annullate il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.</p> <p>6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla Società Associata ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La Società Associata ospitante deve inoltre versare le percentuali eventualmente</p>	<p>5. (Gare annullate) La data di ripetizione della gara annullata è fissata dal Comitato dei Consiglieri indipendenti entro quindici giorni dall' annullamento.</p> <p>6. (Incassi delle gare non iniziate o interrotte) Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla Società Associata ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La Società Associata ospitante deve</p>
--	---

<p>spettanti alla Società Associata ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.</p> <p>7. Il Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega Serie A stessa si svolgano a porte chiuse.</p> <p>8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a rendere disponibile un campo ritenuto idoneo in altro Comune.</p>	<p>inoltre versare le percentuali eventualmente spettanti alla Società Associata ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.</p> <p>7. (Gare a porte chiuse) Il Comitato dei Consiglieri indipendenti, può disporre, che le gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A si svolgano a porte chiuse.</p> <p>8. (Gare in campo neutro) Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato dei Consiglieri indipendenti, provvede a rendere disponibile un campo ritenuto idoneo in altro Comune.</p>
--	---